



2024/0006(COD)

22.2.2024

EMENDAMENTI

60 - 349

Progetto di relazione
Dennis Radtke
(PE758.777v01-00)

Modifica della direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale

Proposta di direttiva
(COM(2024)0014 – C9-0012/2024 – 2024/0006(COD))

Emendamento 60
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

—

Proposta di reiezione

***Il Parlamento europeo respinge la
proposta della Commissione europea***

Or. es

Motivazione

Tal como señala la opinión del Comité de Escrutinio Regulatorio de la Comisión Europea, existen dudas sobre los principios de subsidiariedad (prerrogativas de los agentes sociales y competencias de los Estados miembros) y proporcionalidad; adicionalmente, la evaluación de impacto no cuantifica los costes totales de las opciones analizadas. Por último, esta propuesta llega en un momento en el que la Unión Europea debe reducir su carga regulatoria y la rigidez de sus empresas, no extenderla a todos los sectores, tal y como han solicitado justamente los representantes del sector primario.

Emendamento 61
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Visto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***visto il parere del comitato per il controllo
normativo della Commissione europea del
26 gennaio 2024,***

Or. es

Emendamento 62
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) A norma dell'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori è una competenza di sostegno dell'Unione.

Or. es

Emendamento 63

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La valutazione della direttiva 2009/38/CE pubblicata nel 2018 ha confermato in linea di principio il valore aggiunto e la pertinenza della direttiva, ma ha anche individuato carenze riguardanti, ad esempio, l'efficacia del processo di consultazione, ***l'accesso alla giustizia, le sanzioni*** e l'interpretazione di alcuni concetti.

(3) La valutazione della direttiva 2009/38/CE pubblicata nel 2018 ha confermato in linea di principio il valore aggiunto e la pertinenza della direttiva, ma ha anche individuato carenze riguardanti, ad esempio, l'efficacia del processo di consultazione, ***gli strumenti per l'esercizio dei diritti da parte dei comitati aziendali europei*** e l'interpretazione di alcuni concetti.

Or. es

Emendamento 64

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nel 2023 il Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha adottato una risoluzione di

(4) Nel 2023 il Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha adottato una risoluzione di

iniziativa legislativa recante raccomandazioni sulla revisione della direttiva 2009/38/CE e la Commissione ha avviato una consultazione in due fasi con le parti sociali, in conformità dell'articolo 154 TFUE, sulla necessità di adottare misure volte a far fronte alle carenze della direttiva e sul contenuto delle stesse. La Commissione ha inoltre raccolto dati attraverso uno studio articolato in un'indagine online mirata, colloqui con i portatori di interessi, seminari e un'analisi della giurisprudenza nazionale e delle pertinenti disposizioni degli ordinamenti nazionali degli Stati membri.

iniziativa legislativa recante raccomandazioni sulla revisione della direttiva 2009/38/CE e la Commissione ha avviato una consultazione in due fasi con le parti sociali, in conformità dell'articolo 154 TFUE, sulla necessità di adottare misure volte a far fronte alle carenze della direttiva e sul contenuto delle stesse. La Commissione ha inoltre raccolto dati attraverso uno studio articolato in un'indagine online mirata, colloqui con i portatori di interessi, seminari e un'analisi della giurisprudenza nazionale e delle pertinenti disposizioni degli ordinamenti nazionali degli Stati membri. ***Il parere del comitato per il controllo normativo della Commissione europea rileva la presenza di dubbi circa il rispetto dei principi di sussidiarietà (prerogative delle parti sociali e competenze degli Stati membri) e proporzionalità; inoltre, il parere afferma che la valutazione d'impatto non quantifica i costi completi delle opzioni analizzate.***

Or. es

Emendamento 65 **Margarita de la Pisa Carrión**

Proposta di direttiva **Considerando 5**

Testo della Commissione

(5) I dati indicano che l'incertezza giuridica riguardo al concetto di questioni transnazionali ha dato luogo a divergenze di interpretazione e controversie. Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre il rischio di simili controversie, è necessario chiarire tale concetto. A tal fine, è opportuno precisare che la presente direttiva dovrebbe riguardare **non** solo i casi in cui ***si può ragionevolmente prevedere che*** le misure prese in esame dalla direzione aziendale incideranno sui

Emendamento

(5) I dati indicano che l'incertezza giuridica riguardo al concetto di questioni transnazionali ha dato luogo a divergenze di interpretazione e controversie. Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre il rischio di simili controversie, è necessario chiarire tale concetto. A tal fine, è opportuno precisare che la presente direttiva dovrebbe riguardare solo i casi in cui le misure prese in esame dalla direzione aziendale incideranno sui lavoratori di più di uno Stato membro.

lavoratori di più di uno Stato membro, ma anche i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure incideranno sui lavoratori di un solo Stato membro, ma che le loro conseguenze si ripercuoteranno sui lavoratori di almeno un altro Stato membro. Ciò è necessario per tenere conto dei casi in cui le imprese prevedono misure, quali licenziamenti e collocamenti in esubero, che, pur essendo mirate esplicitamente agli stabilimenti di un solo Stato membro, si può ragionevolmente prevedere incideranno sui lavoratori di un altro Stato membro, ad esempio a causa di cambiamenti nella catena di approvvigionamento o nelle attività di produzione transfrontaliere, laddove tali misure possano determinare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali.

Or. es

Motivazione

Notevole semplificazione della formulazione, quale principio di buona regolamentazione. Il verbo "incidere" include tutte le formulazioni eliminate nella proposta, in quanto non è necessario che le misure "incidano" direttamente.

Emendamento 66

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) I dati indicano che l'incertezza giuridica riguardo al concetto di questioni transnazionali ha dato luogo a divergenze di interpretazione e controversie. Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre il rischio di simili controversie, è necessario chiarire tale concetto. A tal fine, è opportuno precisare che la presente direttiva dovrebbe riguardare non solo i

Emendamento

(5) I dati indicano che l'incertezza giuridica riguardo al concetto di questioni transnazionali ha dato luogo a divergenze di interpretazione e controversie. Al fine di garantire la certezza del diritto e ridurre il rischio di simili controversie, è necessario chiarire tale concetto. A tal fine, è opportuno precisare che la presente direttiva dovrebbe riguardare non solo i

casi in cui si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione aziendale incideranno sui lavoratori di più di uno Stato membro, ma anche i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure incideranno sui lavoratori di un solo Stato membro, ma che **le loro** conseguenze **si ripercuoteranno** sui lavoratori di almeno un altro Stato membro. Ciò è necessario per tenere conto dei casi in cui le imprese prevedono misure, quali licenziamenti e collocamenti in esubero, che, pur essendo mirate esplicitamente agli stabilimenti di un solo Stato membro, si può ragionevolmente prevedere incideranno sui lavoratori di un altro Stato membro, ad esempio a causa di cambiamenti nella catena di approvvigionamento o nelle attività di produzione transfrontaliere, laddove tali misure possano determinare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali.

casi in cui si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione aziendale incideranno **direttamente** sui lavoratori di più di uno Stato membro, ma anche i casi in cui si può ragionevolmente prevedere che tali misure incideranno sui lavoratori di un solo Stato membro, ma che **avranno altresì** conseguenze **dirette, immediate e sostanziali** sui lavoratori di almeno un altro Stato membro. Ciò è necessario per tenere conto dei casi in cui le imprese prevedono misure, quali licenziamenti e collocamenti in esubero, che, pur essendo mirate esplicitamente agli stabilimenti di un solo Stato membro, si può ragionevolmente prevedere incideranno sui lavoratori di un altro Stato membro, ad esempio a causa di cambiamenti nella catena di approvvigionamento o nelle attività di produzione transfrontaliere, laddove tali misure possano determinare cambiamenti sostanziali nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali. **L'ampliamento della definizione non dovrebbe tuttavia comportare una maggiore incertezza giuridica o una duplicazione tra la procedura per l'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo e quella che potrebbe avere luogo a livello locale o nazionale. Tale duplicazione potrebbe infatti creare un carico di lavoro superfluo e possibili conflitti, indebolendo così uno dei due esiti del processo di informazione e consultazione. Al fine di determinare il carattere transnazionale di una questione, è pertanto fondamentale assicurarsi che sussista un nesso causale diretto tra la misura intrapresa in uno Stato membro e le conseguenze sui lavoratori in un altro.**

Or. en

Emendamento 67
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I membri della delegazione speciale di negoziazione potrebbero aver bisogno di consulenza o rappresentanza legale per svolgere i loro compiti a norma della direttiva 2009/38/CE. ***Non risulta tuttavia con sufficiente chiarezza che abbiano diritto alla copertura delle corrispondenti spese legali. Al fine di garantire tale copertura, è opportuno precisare che la direzione centrale deve farsi carico delle spese sostenute dai membri della delegazione speciale di negoziazione, che questi ultimi dovrebbero essere tenuti a notificare in anticipo.*** È opportuno limitare tale obbligo alle spese legali ragionevoli, in modo da evitare che la direzione debba farsi carico di costi ***manifestamente*** sproporzionati, spese senza un legame ***giustificabile*** con la prestazione dei necessari servizi di consulenza o rappresentanza legale oppure costi generati da richieste ***manifestamente*** infondate, futili o vessatorie. La direttiva 2009/38/CE lascia inoltre agli Stati membri la facoltà discrezionale di fissare norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo ***sulla base delle prescrizioni accessorie, tenuto conto del principio secondo cui le spese relative al corretto svolgimento delle funzioni della delegazione speciale di negoziazione devono essere sostenute dalla direzione centrale.*** Le disposizioni relative al numero degli esperti delle cui spese deve farsi carico la direzione centrale ***sono dunque ridondanti e dovrebbero essere soppresse.***

Emendamento

(7) I membri della delegazione speciale di negoziazione potrebbero aver bisogno di consulenza o rappresentanza legale per svolgere i loro compiti a norma della direttiva 2009/38/CE. ***La regolamentazione del diritto alla copertura delle corrispondenti spese legali spetta agli Stati membri. In ogni caso,*** è opportuno limitare tale obbligo alle spese legali ragionevoli, in modo da evitare che la direzione debba farsi carico di costi sproporzionati, spese senza un legame ***diretto*** con la prestazione dei necessari servizi di consulenza o rappresentanza legale oppure costi generati da richieste infondate, futili o vessatorie. La direttiva 2009/38/CE lascia inoltre agli Stati membri la facoltà discrezionale di fissare norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo, ***come per esempio*** le disposizioni relative al numero degli esperti delle cui spese deve farsi carico la direzione centrale.

Or. es

Emendamento 68

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) I membri della delegazione speciale di negoziazione potrebbero aver bisogno di consulenza o rappresentanza legale per svolgere i loro compiti a norma della direttiva 2009/38/CE. Non risulta tuttavia con sufficiente chiarezza che abbiano diritto alla copertura delle corrispondenti spese legali. Al fine di garantire tale copertura, è opportuno precisare che la direzione centrale deve farsi carico delle spese sostenute dai membri della delegazione speciale di negoziazione, che questi ultimi dovrebbero essere tenuti a notificare in anticipo. È opportuno limitare tale obbligo alle spese legali ragionevoli, in modo da evitare che la direzione debba farsi carico di costi manifestamente sproporzionati, spese senza un legame giustificabile con la prestazione dei necessari servizi di consulenza o rappresentanza legale oppure costi generati da richieste manifestamente infondate, futili o vessatorie. La direttiva 2009/38/CE lascia inoltre agli Stati membri la facoltà discrezionale di fissare norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo sulla base delle prescrizioni accessorie, tenuto conto del principio secondo cui le spese relative al corretto svolgimento delle funzioni della delegazione speciale di negoziazione devono essere sostenute dalla direzione centrale. Le disposizioni relative al numero degli esperti delle cui spese deve farsi carico la direzione centrale sono dunque ridondanti e dovrebbero essere soppresse.

Emendamento

(7) I membri della delegazione speciale di negoziazione potrebbero aver bisogno di consulenza o rappresentanza legale per svolgere i loro compiti a norma della direttiva 2009/38/CE. Non risulta tuttavia con sufficiente chiarezza che abbiano diritto alla copertura delle corrispondenti spese legali. Al fine di garantire tale copertura, è opportuno precisare che la direzione centrale deve farsi carico delle spese ***ragionevoli*** sostenute dai membri della delegazione speciale di negoziazione, che questi ultimi dovrebbero essere tenuti a notificare in anticipo. È opportuno limitare tale obbligo alle spese legali ragionevoli, in modo da evitare che la direzione debba farsi carico di costi manifestamente sproporzionati, spese senza un legame giustificabile con la prestazione dei necessari servizi di consulenza o rappresentanza legale oppure costi generati da richieste manifestamente infondate, futili o vessatorie. La direttiva 2009/38/CE lascia inoltre agli Stati membri la facoltà discrezionale di fissare norme di bilancio per quanto riguarda il funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo sulla base delle prescrizioni accessorie, tenuto conto del principio secondo cui le spese relative al corretto svolgimento delle funzioni della delegazione speciale di negoziazione devono essere sostenute dalla direzione centrale. ***Gli Stati membri sono incoraggiati a stabilire tali norme e a fissare determinate fasce di prezzo per ogni categoria di spesa pertinente, onde evitare situazioni che comportino la notifica di costi sproporzionati alle imprese. La stessa logica dovrebbe parimenti applicarsi agli accordi e alle***

prescrizioni accessorie dei comitati aziendali europei, riducendo così il rischio di controversie in materia. Le disposizioni relative al numero degli esperti delle cui spese deve farsi carico la direzione centrale sono dunque ridondanti e dovrebbero essere soppresse.

Or. en

Emendamento 69

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa *la loro libertà di concordare che alcune o tutte le riunioni si svolgano* in un ambiente virtuale utilizzando strumenti di riunione online, *così da ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori.*

Emendamento

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa *il fatto che le riunioni annuali periodiche del comitato aziendale europeo e del comitato ristretto debbano svolgersi in presenza, mentre le riunioni supplementari possano svolgersi* in un ambiente virtuale, utilizzando strumenti di riunione online, *se così concordato.*

Or. en

Emendamento 70

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa ***la loro libertà di concordare che alcune o tutte le riunioni si svolgano*** in un ambiente virtuale utilizzando strumenti di riunione online, ***così da ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori.***

Emendamento

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa ***il fatto che le riunioni annuali periodiche del comitato aziendale europeo e del comitato ristretto debbano svolgersi in presenza, mentre le riunioni supplementari possano svolgersi*** in un ambiente virtuale, utilizzando strumenti di riunione online, ***se così concordato.***

Or. en

Emendamento 71

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa ***la loro libertà di concordare che alcune o tutte le riunioni si svolgano*** in un ambiente virtuale utilizzando strumenti di riunione online, così da ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni

Emendamento

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa ***il fatto che le riunioni annuali periodiche del comitato aziendale europeo e del comitato ristretto debbano svolgersi in presenza, mentre le riunioni supplementari possano svolgersi*** in un ambiente virtuale, utilizzando strumenti di

dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori.

riunione online, ***se così concordato***, così da ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori.

Or. en

Emendamento 72
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa la loro libertà di concordare che alcune o tutte le riunioni si svolgano in un ambiente virtuale utilizzando strumenti di riunione online, così da ***ridurre l'impronta ambientale delle riunioni, conformemente agli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese***, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione ***significative a costi ambientali e finanziari inferiori***.

Emendamento

(8) La direttiva 2009/38/CE impone alle parti di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo di determinare il luogo delle riunioni del comitato. È opportuno precisare che le parti devono stabilire anche il formato di tali riunioni, in particolare onde evitare qualsiasi dubbio circa la loro libertà di concordare che alcune o tutte le riunioni si svolgano in un ambiente virtuale utilizzando strumenti di riunione online, così da ***aumentare l'efficienza delle imprese nell'interesse dei lavoratori***, garantendo nel contempo un'informazione e una consultazione ***adeguate***.

Or. es

Emendamento 73
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Anche durante il funzionamento del comitato aziendale europeo possono sorgere incertezze e controversie riguardanti la copertura di alcune spese e l'accesso a determinate risorse. Conformemente al principio dell'autonomia delle parti, è opportuno prevedere che determinati tipi di risorse finanziarie e materiali siano stabiliti specificamente dall'accordo relativo al comitato aziendale europeo, ossia la possibilità di ricorrere a esperti, ad esempio in campo tecnico o giuridico, e la copertura degli onorari degli esperti e delle spese legali, comprese le spese per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. L'accordo dovrebbe disciplinare anche l'erogazione di opportune attività di formazione per i membri del comitato aziendale europeo e la copertura delle relative spese, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2009/38/CE.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. es

Emendamento 74

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'obbligo previsto dalla direttiva 2009/38/CE **di** tenere conto, per quanto possibile, **della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori sotto il profilo del genere** all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo **si è dimostrato insufficiente a promuovere l'equilibrio di genere. Le donne rimangono**

Emendamento

(10) L'obbligo previsto dalla direttiva 2009/38/CE **deve** tenere conto, per quanto possibile, **delle capacità professionali, dei meriti e delle qualifiche** all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo.

sottorappresentate nella maggior parte dei comitati aziendali europei. È pertanto necessario stabilire obiettivi più efficaci e specifici in materia di rappresentanza di genere, che la direzione e i rappresentanti dei lavoratori dovranno attuare in fase di negoziazione o rinegoziazione degli accordi. Per raggiungere tali obiettivi può essere necessario, in alcuni casi, dare priorità al genere sottorappresentato all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo o del relativo comitato ristretto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale azione positiva è possibile, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, a condizione che le misure adottate per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere non accordino automaticamente e incondizionatamente la preferenza alle persone di un determinato genere, ma consentano di tenere conto di altri criteri, quali i meriti e le qualifiche e la procedura di elezione stabilita dalle leggi pertinenti. Le parti dell'accordo relativo al comitato aziendale europeo dovrebbero dunque disporre della flessibilità necessaria per rispettare le limitazioni giuridiche e fattuali dell'azione positiva. Alla luce di considerazioni analoghe, è inoltre opportuno prevedere misure volte a conseguire una composizione equilibrata sotto il profilo del genere della delegazione speciale di negoziazione, in modo da promuovere tale obiettivo già durante la fase di negoziazione.

Or. es

Motivazione

La partecipazione delle donne ai CAE deve basarsi, come quella degli uomini, sui requisiti di capacità professionale, merito e qualifiche. La proposta sminuisce le donne, che sembrano essere promosse senza averne il merito.

Emendamento 75

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'obbligo previsto dalla direttiva 2009/38/CE di tenere conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori sotto il profilo del genere all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo si è dimostrato insufficiente a promuovere l'equilibrio di genere. Le donne rimangono sottorappresentate nella maggior parte dei comitati aziendali europei. È pertanto necessario stabilire obiettivi più efficaci e specifici in materia di rappresentanza di genere, che la direzione e i rappresentanti dei lavoratori dovranno attuare in fase di negoziazione o rinegoziazione degli accordi. Per raggiungere tali obiettivi può essere necessario, in alcuni casi, dare priorità al genere sottorappresentato all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo o del relativo comitato ristretto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale azione positiva è possibile, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, a condizione che le misure adottate per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere non accordino automaticamente e incondizionatamente la preferenza alle persone di un determinato genere, ma consentano di tenere conto di altri criteri, quali i meriti e le qualifiche e la procedura di elezione stabilita dalle leggi pertinenti. ***Le parti dell'accordo relativo al comitato aziendale europeo dovrebbero dunque disporre della flessibilità necessaria per rispettare le limitazioni giuridiche e fattuali dell'azione positiva.*** Alla luce di considerazioni analoghe, è inoltre

Emendamento

(10) L'obbligo previsto dalla direttiva 2009/38/CE di tenere conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori sotto il profilo del genere all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo si è dimostrato insufficiente a promuovere l'equilibrio di genere. Le donne rimangono sottorappresentate nella maggior parte dei comitati aziendali europei. ***Nel 2018, solo il 15 % dei membri dei comitati aziendali europei erano donne.*** È pertanto necessario stabilire obiettivi più efficaci e specifici in materia di rappresentanza di genere, che la direzione e i rappresentanti dei lavoratori dovranno attuare in fase di negoziazione o rinegoziazione degli accordi. Per raggiungere tali obiettivi può essere necessario, in alcuni casi, dare priorità al genere sottorappresentato all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo o del relativo comitato ristretto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tale azione positiva è possibile, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, a condizione che le misure adottate per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere non accordino automaticamente e incondizionatamente la preferenza alle persone di un determinato genere, ma consentano di tenere conto di altri criteri, quali i meriti e le qualifiche e la procedura di elezione stabilita dalle leggi pertinenti. Alla luce di considerazioni analoghe, è inoltre opportuno prevedere misure volte a conseguire una composizione equilibrata sotto il profilo del genere della delegazione

opportuno prevedere misure volte a conseguire una composizione equilibrata sotto il profilo del genere della delegazione speciale di negoziazione, in modo da promuovere tale obiettivo già durante la fase di negoziazione.

speciale di negoziazione, in modo da promuovere tale obiettivo già durante la fase di negoziazione.

Or. en

Emendamento 76

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'obbligo previsto dalla direttiva 2009/38/CE di tenere conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori sotto il profilo del genere all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo si è dimostrato insufficiente a promuovere l'equilibrio di genere. Le donne rimangono sottorappresentate nella maggior parte dei comitati aziendali europei. È pertanto necessario stabilire obiettivi più efficaci e specifici in materia di rappresentanza di genere, che la direzione e i rappresentanti dei lavoratori dovranno attuare in fase di negoziazione o rinegoziazione degli accordi. Per raggiungere tali obiettivi può essere necessario, in alcuni casi, dare priorità al genere sottorappresentato all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo o del relativo comitato ristretto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea⁶, tale azione positiva è possibile, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, a condizione che le misure adottate per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere non accordino automaticamente e incondizionatamente la preferenza alle

Emendamento

(10) L'obbligo previsto dalla direttiva 2009/38/CE di tenere conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori sotto il profilo del genere all'atto di determinare la composizione del comitato aziendale europeo si è dimostrato insufficiente a promuovere l'equilibrio di genere. Le donne rimangono sottorappresentate nella maggior parte dei comitati aziendali europei. È pertanto necessario stabilire obiettivi più efficaci e specifici in materia di rappresentanza di genere, che la direzione e i rappresentanti dei lavoratori dovranno attuare in fase di negoziazione o rinegoziazione degli accordi. Per raggiungere tali obiettivi può essere necessario, in alcuni casi, dare priorità al genere sottorappresentato all'atto di determinare la composizione **della delegazione speciale di negoziazione**, del comitato aziendale europeo o del relativo comitato ristretto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea⁶, tale azione positiva è possibile, nel rispetto del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, a condizione che le misure adottate per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di genere non accordino automaticamente e

persone di un determinato genere, ma consentano di tenere conto di altri criteri, quali i meriti e le qualifiche e la procedura di elezione stabilita dalle leggi pertinenti. Le parti dell'accordo relativo al comitato aziendale europeo dovrebbero dunque disporre della flessibilità necessaria per rispettare le limitazioni giuridiche e fattuali dell'azione positiva. Alla luce di considerazioni analoghe, è inoltre opportuno prevedere misure volte a conseguire una composizione equilibrata sotto il profilo del genere della delegazione speciale di negoziazione, in modo da promuovere tale obiettivo già durante la fase di negoziazione.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2000, Badeck e altri, C-158/97, ECLI:EU:C:2000:163.

incondizionatamente la preferenza alle persone di un determinato genere, ma consentano di tenere conto di altri criteri, quali i meriti e le qualifiche e la procedura di elezione stabilita dalle leggi pertinenti. Le parti dell'accordo relativo al comitato aziendale europeo dovrebbero dunque disporre della flessibilità necessaria per rispettare le limitazioni giuridiche e fattuali dell'azione positiva. Alla luce di considerazioni analoghe, è inoltre opportuno prevedere misure volte a conseguire una composizione equilibrata sotto il profilo del genere della delegazione speciale di negoziazione, in modo da promuovere tale obiettivo già durante la fase di negoziazione.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 2000, Badeck e altri, C-158/97, ECLI:EU:C:2000:163.

Or. en

Emendamento 77

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Quando condivide informazioni sensibili con i membri del comitato aziendale europeo, con i membri della delegazione speciale di negoziazione o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, la direzione ha la facoltà di stabilire che tali informazioni sono condivise in via riservata e non dovrebbero essere oggetto di ulteriore divulgazione. Quando condivide informazioni in via riservata, la direzione centrale dovrebbe essere tenuta a fornire contestualmente una

Emendamento

(12) Quando condivide informazioni sensibili con i membri del comitato aziendale europeo, con i membri della delegazione speciale di negoziazione o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, la direzione ha la facoltà di stabilire che tali informazioni sono condivise in via riservata e non dovrebbero essere oggetto di ulteriore divulgazione. ***Quanto sopra non dovrebbe applicarsi alle situazioni in cui i membri del comitato aziendale europeo decidono di***

motivazione ragionevole. La predisposizione di adeguate misure a tutela della riservatezza delle informazioni sensibili può favorire un clima di fiducia e agevolare la condivisione di tali informazioni, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'impresa e dei lavoratori e scongiurando anche rischi crescenti come lo spionaggio industriale.

rivelare ai comitati aziendali nazionali o locali informazioni che possono incidere sulla situazione dei lavoratori. Quando condivide informazioni in via riservata, la direzione centrale dovrebbe essere tenuta a fornire contestualmente una motivazione ragionevole ***sulla base di criteri oggettivi.*** La predisposizione di adeguate misure a tutela della riservatezza delle informazioni sensibili può favorire un clima di fiducia e agevolare la condivisione di tali informazioni, salvaguardando nel contempo gli interessi dell'impresa e dei lavoratori e scongiurando anche rischi crescenti come lo spionaggio industriale.

Or. en

Emendamento 78

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Un'efficace consultazione transnazionale richiede un dialogo autentico tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. Ciò implica che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai rappresentanti dei lavoratori devono ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale prima che quest'ultima adotti la sua decisione sulla misura proposta. La direttiva 2009/38/CE dovrebbe prevedere un obbligo esplicito in

Emendamento

(15) Un'efficace consultazione transnazionale richiede un dialogo autentico tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. Ciò implica che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai rappresentanti dei lavoratori devono ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale prima che quest'ultima adotti la sua decisione sulla misura proposta. La direttiva 2009/38/CE dovrebbe prevedere un obbligo esplicito in

tal senso per garantire la certezza del diritto.

tal senso per garantire la certezza del diritto. ***Tale procedura dovrebbe consentire ai comitati aziendali europei di essere consultati tempestivamente in merito all'impatto dei piani aziendali e delle innovazioni legate alla procedura. Dovrebbe inoltre consentire loro di elaborare programmi sociali per disciplinare le modifiche che possono interessare i lavoratori e generare licenziamenti. In tal caso, ad esempio, si potrebbe dare priorità ai licenziamenti volontari e adottare misure per la riqualificazione e il reinserimento dei lavoratori interessati.***

Or. en

Emendamento 79
Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Un'efficace consultazione transnazionale richiede un dialogo autentico tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. Ciò implica che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai rappresentanti dei lavoratori devono ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale prima che quest'ultima adotti la sua decisione sulla misura proposta. La direttiva 2009/38/CE dovrebbe prevedere un obbligo esplicito in tal senso per garantire la certezza del

Emendamento

(15) Un'efficace consultazione transnazionale richiede un dialogo autentico tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione. Ciò implica che l'informazione e la consultazione devono essere attuate in modo da consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere il loro parere prima dell'adozione della decisione e che i pareri formulati dal comitato aziendale europeo o dai rappresentanti dei lavoratori devono ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale prima che quest'ultima adotti la sua decisione sulla misura proposta. La direttiva 2009/38/CE dovrebbe prevedere un obbligo esplicito in tal senso per garantire la certezza del diritto. ***Quanto sopra non comporta ritardi***

diritto.

indebiti nelle decisioni adottate dalle imprese o dai gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Or. en

Emendamento 80
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le disposizioni della direttiva 2009/38/CE sul ruolo e sulla protezione dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere inoltre modificate per aumentarne la chiarezza e l'accuratezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo da misure di ritorsione o dal licenziamento. Onde evitare controversie, *è opportuno* precisare **anche che** la direzione centrale deve farsi carico delle spese per la formazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo, nonché delle altre spese connesse necessarie all'esercizio delle loro funzioni, qualora la direzione ne sia stata informata in anticipo.

Emendamento

(16) Le disposizioni della direttiva 2009/38/CE sul ruolo e sulla protezione dei rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere inoltre modificate per aumentarne la chiarezza e l'accuratezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo da misure di ritorsione o dal licenziamento. Onde evitare controversie, **gli Stati membri dovrebbero** precisare *se* la direzione centrale deve farsi carico delle spese per la formazione dei membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo, nonché delle altre spese connesse necessarie all'esercizio delle loro funzioni, qualora la direzione ne sia stata informata in anticipo.

Or. es

Emendamento 81
Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In alcuni Stati membri i titolari dei diritti stabiliti dalla direttiva 2009/38/CE

Emendamento

(17) In alcuni Stati membri i titolari dei diritti stabiliti dalla direttiva 2009/38/CE

incontrano difficoltà ad avviare azioni legali per farli valere. ***È pertanto necessario rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e l'accesso alla giustizia, nonché il controllo da parte della Commissione*** del rispetto di tale obbligo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione con quali modalità e in quali casi i titolari dei diritti possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti dalla presente direttiva. È inoltre opportuno chiarire che le procedure previste a tal fine devono consentire un'applicazione tempestiva ed efficace delle norme e che eventuali procedure preventive di risoluzione stragiudiziale delle controversie non possono dare luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudicare il diritto di avviare un ricorso giurisdizionale riconosciuto ai titolari dei diritti.

incontrano difficoltà ad avviare azioni legali per farli valere. ***Gli Stati membri dovrebbero elaborare meccanismi intesi a incoraggiare la mediazione e prevedere meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, evitando così un inutile aumento delle azioni giudiziarie. Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero garantire mezzi di ricorso efficaci e l'accesso alla giustizia ed è necessario che la Commissione supervisioni il rispetto di tale obbligo.*** A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione ***quali meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie sono stati messi in atto e*** con quali modalità e in quali casi i titolari dei diritti possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti dalla presente direttiva. È inoltre opportuno chiarire che le procedure previste a tal fine devono consentire un'applicazione tempestiva ed efficace delle norme e che eventuali procedure preventive di risoluzione stragiudiziale delle controversie non possono dare luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudicare il diritto di avviare un ricorso giurisdizionale riconosciuto ai titolari dei diritti.

Or. en

Emendamento 82 **Margarita de la Pisa Carrión**

Proposta di direttiva **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) In alcuni Stati membri i titolari dei diritti stabiliti dalla direttiva 2009/38/CE incontrano difficoltà ad avviare azioni legali per farli valere. È pertanto necessario rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e

Emendamento

(17) In alcuni Stati membri i titolari dei diritti stabiliti dalla direttiva 2009/38/CE incontrano difficoltà ad avviare azioni legali per farli valere. È pertanto necessario rafforzare l'obbligo degli Stati membri di garantire mezzi di ricorso efficaci e

l'accesso alla giustizia, nonché il controllo da parte della Commissione del rispetto di tale obbligo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione con quali modalità e in quali casi i titolari dei diritti possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti dalla presente direttiva. È inoltre opportuno chiarire che le procedure previste a tal fine devono consentire un'applicazione tempestiva ed efficace delle norme e che eventuali procedure preventive di risoluzione stragiudiziale delle controversie non possono dare luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudicare il diritto di avviare un ricorso giurisdizionale riconosciuto ai titolari dei diritti.

l'accesso alla giustizia, nonché il controllo da parte della Commissione del rispetto di tale obbligo. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a comunicare alla Commissione con quali modalità e in quali casi i titolari dei diritti possono avviare procedimenti giudiziari e, se del caso, amministrativi in relazione a tutti i diritti previsti dalla presente direttiva. È inoltre opportuno chiarire che le procedure previste a tal fine devono consentire un'applicazione tempestiva ed efficace delle norme e che eventuali procedure preventive di risoluzione stragiudiziale delle controversie non possono dare luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, **salvo diversamente previsto dalla legislazione nazionale**, né pregiudicare il diritto di avviare un ricorso giurisdizionale riconosciuto ai titolari dei diritti.

Or. es

Emendamento 83

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dalla valutazione della direttiva 2009/38/CE effettuata dalla Commissione nel 2018 è emerso che spesso le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale non sono sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. In caso di mancato rispetto delle procedure per l'informazione e la consultazione di cui alla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere previste sanzioni **pecuniarie**. **Potrebbero**

Emendamento

(18) Dalla valutazione della direttiva 2009/38/CE effettuata dalla Commissione nel 2018 è emerso che spesso le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale **purtroppo** non sono sufficientemente dissuasive, **efficaci o proporzionate**. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. In caso di mancato rispetto delle procedure per l'informazione e la consultazione di cui alla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere

inoltre essere previsti anche altri tipi di sanzioni. Per essere efficaci, dissuasive e proporzionate, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ad esempio sulla base del relativo fatturato annuo, nonché di eventuali altri fattori di rilievo quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione.

previste sanzioni **finanziarie**. **Dovrebbero** inoltre essere previsti anche altri tipi di sanzioni, **ivi comprese procedure amministrative e giudiziarie**. **In linea con il diritto e le prassi nazionali, gli Stati membri dovrebbero garantire la possibilità di richiedere ingiunzioni preliminari ai tribunali nazionali o ad altre autorità competenti ai fini della sospensione temporanea dell'attuazione delle decisioni della direzione, e fino allo svolgimento di una procedura per l'informazione e la consultazione al livello pertinente di direzione e di rappresentanza, che consenta una risposta motivata da parte della direzione centrale in conformità della presente direttiva**. Per essere efficaci, dissuasive e proporzionate, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ad esempio sulla base del relativo fatturato annuo, nonché di eventuali altri fattori di rilievo quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione **e dovrebbero basarsi sulle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 83, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/679^{1 bis}**.

^{1 bis} **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).**

Or. en

Emendamento 84
Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Dalla valutazione della direttiva 2009/38/CE effettuata dalla Commissione nel 2018 è emerso che spesso le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale non sono sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. In caso di mancato rispetto delle procedure per l'informazione e la consultazione di cui alla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere previste sanzioni pecuniarie. Potrebbero inoltre essere previsti anche altri tipi di sanzioni. Per essere efficaci, dissuasive e proporzionate, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ad esempio sulla base del relativo fatturato annuo, nonché di eventuali altri fattori di rilievo quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione.

Emendamento

(18) Dalla valutazione della direttiva 2009/38/CE effettuata dalla Commissione nel 2018 è emerso che spesso le sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle prescrizioni in materia di informazione e consultazione transnazionale non sono sufficientemente dissuasive. È pertanto opportuno stabilire l'obbligo per gli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate. In caso di mancato rispetto delle procedure per l'informazione e la consultazione di cui alla direttiva 2009/38/CE dovrebbero essere previste sanzioni pecuniarie. Potrebbero inoltre essere previsti anche altri tipi di sanzioni. Per essere efficaci, dissuasive e proporzionate, le sanzioni pecuniarie dovrebbero essere stabilite tenendo conto delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, ad esempio sulla base ***del numero di lavoratori***, del relativo fatturato annuo ***e del bilancio totale***, nonché di eventuali altri fattori di rilievo quali la gravità, la durata, le conseguenze e il carattere doloso o colposo della violazione.

Or. en

Emendamento 85
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le imprese che hanno concluso un

Emendamento

(19) Le imprese che hanno concluso un

accordo relativo all'informazione e alla consultazione transnazionale dei lavoratori prima del 23 settembre 1996, ossia prima della data di applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, sono esentate dall'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/38/CE. Gli organi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori istituiti in virtù di tali accordi sono stati creati e continuano a operare al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La direttiva 2009/38/CE non accorda ai lavoratori delle imprese esentate la possibilità di invocarne le disposizioni per richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Tuttavia, per motivi di chiarezza del diritto, parità di trattamento ed efficacia, i lavoratori e i loro rappresentanti in tutte le imprese o in tutti i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie dovrebbero, in linea di principio, avere il diritto di richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Quasi 30 anni dopo l'istituzione a livello di UE del primo quadro legislativo recante prescrizioni minime in materia di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, i suddetti motivi prevalgono sulle considerazioni riguardanti la continuità degli accordi preesistenti che hanno inizialmente motivato l'esenzione. Tale esenzione dovrebbe dunque essere abolita.

accordo relativo all'informazione e alla consultazione transnazionale dei lavoratori prima del 23 settembre 1996, ossia prima della data di applicazione della direttiva 94/45/CE del Consiglio, sono esentate dall'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/38/CE. Gli organi per l'informazione e la consultazione dei lavoratori istituiti in virtù di tali accordi sono stati creati e continuano a operare al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. La direttiva 2009/38/CE non accorda ai lavoratori delle imprese esentate la possibilità di invocarne le disposizioni per richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Tuttavia, per motivi di chiarezza del diritto, parità di trattamento ed efficacia, i lavoratori e i loro rappresentanti in tutte le imprese o in tutti i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie dovrebbero, in linea di principio, avere il diritto di richiedere l'istituzione di un comitato aziendale europeo. Quasi 30 anni dopo l'istituzione a livello di UE del primo quadro legislativo recante prescrizioni minime in materia di informazione e consultazione transnazionale dei lavoratori, i suddetti motivi prevalgono sulle considerazioni riguardanti la continuità degli accordi preesistenti che hanno inizialmente motivato l'esenzione. Tale esenzione dovrebbe dunque essere abolita. ***Tuttavia, suddetti accordi pre-direttiva hanno continuato a sussistere per quasi 30 anni rimanendo al di fuori del campo di applicazione del diritto dell'Unione, ragion per cui il loro status giuridico dipende dal diritto nazionale, nell'ambito del quale il loro carattere contrattuale vincolante è regolamentato dal diritto del lavoro civile o collettivo, a seconda del diverso sistema giuridico di ciascuno Stato membro. Pertanto, qualora nel quadro della presente direttiva non sia avviata l'istituzione di un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, e per promuovere la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero garantire la validità e***

L'applicabilità giuridica di tali accordi pre-direttiva basati sul diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 86

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Il comitato aziendale europeo che operi in base alle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I della direttiva 2009/38/CE ha diritto di riunirsi con la direzione centrale una volta all'anno per essere informato e consultato riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Al fine di rafforzare l'informazione e la consultazione transnazionale di tali comitati aziendali europei, è opportuno portare a due il numero delle riunioni plenarie annuali previste dalle prescrizioni accessorie.

Emendamento

(21) Il comitato aziendale europeo che operi in base alle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I della direttiva 2009/38/CE ha diritto di riunirsi con la direzione centrale una volta all'anno per essere informato e consultato riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Al fine di rafforzare l'informazione e la consultazione transnazionale di tali comitati aziendali europei, è opportuno portare a due il numero delle riunioni plenarie annuali previste dalle prescrizioni accessorie. ***Al fine di consentire un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari ridotti, almeno una di queste riunioni plenarie si svolge in modalità virtuale, salvo diversamente accordato.***

Or. en

Emendamento 87

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In alcuni casi, gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei o gli accordi sulle procedure per l'informazione e la consultazione conclusi a norma della direttiva 94/45/CE o della direttiva 2009/38/CE prima dell'entrata in vigore delle misure adottate dagli Stati membri per recepire la presente direttiva potrebbero non essere conformi alle prescrizioni rivedute. È pertanto opportuno stabilire disposizioni transitorie che consentano alle parti di tali accordi di negoziare adeguamenti prima della data di applicazione delle misure di recepimento.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 88

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) In alcuni casi, gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei o gli accordi sulle procedure per l'informazione e la consultazione conclusi a norma della direttiva 94/45/CE o della direttiva 2009/38/CE prima dell'entrata in vigore delle misure adottate dagli Stati membri per recepire la presente direttiva potrebbero non essere conformi *alle prescrizioni rivedute*. È pertanto opportuno stabilire disposizioni transitorie che consentano alle parti di tali accordi di *negoziare adeguamenti prima della data di applicazione delle misure di recepimento*.

Emendamento

(24) Gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei o gli accordi sulle procedure per l'informazione e la consultazione conclusi a norma della direttiva 94/45/CE o della direttiva 2009/38/CE prima dell'entrata in vigore delle misure adottate dagli Stati membri per recepire la presente direttiva potrebbero non essere conformi *ai contenuti prescritti riveduti di suddetti accordi*. È pertanto opportuno stabilire disposizioni transitorie che consentano alle parti di tali accordi di *integrare i loro accordi per conformarsi ai nuovi contenuti prescritti, senza che ciò richieda tuttavia una negoziazione*

completa dell'accordo.

Or. en

Emendamento 89
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) *In alcuni casi*, gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei o gli accordi sulle procedure per l'informazione e la consultazione conclusi a norma della direttiva 94/45/CE o della direttiva 2009/38/CE prima dell'entrata in vigore delle misure adottate dagli Stati membri per recepire la presente direttiva potrebbero non essere conformi **alle prescrizioni rivedute**. È pertanto opportuno stabilire disposizioni transitorie che consentano alle parti di tali accordi di **negoziare adeguamenti prima della data di applicazione delle misure di recepimento**.

Emendamento

(24) Gli accordi esistenti relativi ai comitati aziendali europei o gli accordi sulle procedure per l'informazione e la consultazione conclusi a norma della direttiva 94/45/CE o della direttiva 2009/38/CE prima dell'entrata in vigore delle misure adottate dagli Stati membri per recepire la presente direttiva potrebbero non essere conformi **ai contenuti riveduti di suddetti accordi**. È pertanto opportuno stabilire disposizioni transitorie che consentano alle parti di tali accordi di **integrare i loro accordi per conformarsi ai nuovi contenuti prescritti, senza che ciò richieda tuttavia una negoziazione completa dell'accordo esistente**.

Or. en

Emendamento 90
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(24 bis) **Laddove la direzione centrale e il comitato aziendale europeo debbano adeguare un accordo esistente basato sull'articolo 6, in quanto suddetto accordo non soddisfa le nuove prescrizioni dell'articolo 6, paragrafo 2,**

della direttiva modificativa, non vi è alcun obbligo di rinegoziare l'intero accordo esistente. Le parti che non soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possono essere negoziate come addendum entro due anni dal recepimento e altri due anni dopo l'attuazione della direttiva modificativa [direttiva].

Or. en

Emendamento 91
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) Dato che le procedure esistenti per la delegazione speciale di negoziazione non sono chiare, potrebbe risultare necessario garantire che la delegazione speciale di negoziazione abbia la possibilità di incontrarsi regolarmente con la direzione centrale per lo svolgimento di negoziati significativi. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è opportuno chiarire che spetta alla direzione centrale avviare l'istituzione di un comitato aziendale europeo in base alle prescrizioni accessorie.

Or. en

Emendamento 92
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) A norma dell'articolo 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, queste ultime devono poter esercitare i propri diritti sindacali e del lavoro in condizioni di parità con gli altri. Dato che sia l'Unione che i suoi Stati membri aderiscono alla convenzione, la direttiva 2009/38/CE e la legislazione nazionale in materia devono essere interpretate conformemente a tale principio, ad esempio per quanto riguarda l'accessibilità e l'adozione di soluzioni ragionevoli per i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni, nonché per quanto riguarda il sostenimento dei relativi costi da parte della direzione centrale.

Emendamento

(26) A norma dell'articolo 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, queste ultime devono poter esercitare i propri diritti sindacali e del lavoro in condizioni di parità con gli altri. Dato che sia l'Unione che i suoi Stati membri aderiscono alla convenzione, la direttiva 2009/38/CE e la legislazione nazionale in materia devono essere interpretate conformemente a tale principio, ad esempio per quanto riguarda l'accessibilità e l'adozione di soluzioni ragionevoli per i membri della delegazione speciale di negoziazione, i membri del comitato aziendale europeo e i rappresentanti dei lavoratori nell'esercizio delle loro funzioni, nonché per quanto riguarda il sostenimento dei relativi costi da parte della direzione centrale ***conformemente a quanto stabilito dalla presente direttiva.***

Or. es

Emendamento 93

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, nonché all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, gli Stati membri devono adottare misure

Emendamento

(27) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'articolo 71, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, nonché all'articolo 36, paragrafo 2, e all'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, gli Stati membri devono adottare misure

adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione. L'effettiva attuazione delle prescrizioni della presente direttiva dovrebbe essere promossa attraverso l'integrazione, se del caso, **di criteri di sostenibilità sociale** tra i criteri di aggiudicazione elaborati dagli enti aggiudicatori per individuare le offerte economicamente più vantaggiose. La presente direttiva non crea tuttavia alcun obbligo supplementare in relazione a tali direttive.

⁸ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

¹⁰ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, **dal diritto nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni applicabili del diritto sociale e del lavoro internazionale**. L'effettiva attuazione delle prescrizioni della presente direttiva dovrebbe essere promossa attraverso l'integrazione, se del caso, **delle relative disposizioni** tra i criteri di aggiudicazione elaborati dagli enti aggiudicatori per individuare le offerte economicamente più vantaggiose. La presente direttiva non crea tuttavia alcun obbligo supplementare in relazione a tali direttive.

⁸ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

⁹ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

¹⁰ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Or. es

Emendamento 94

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle che **si può ragionevolmente prevedere interessino** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso **o almeno due imprese** o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Emendamento

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle che **interessano** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Or. es

Emendamento 95

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle **che si può ragionevolmente prevedere interessino** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Emendamento

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle **riguardanti** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Or. en

Emendamento 96

Sara Skyttdal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle ***che si può ragionevolmente prevedere interessino*** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Emendamento

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle ***riguardanti*** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Or. en

Emendamento 97

Elena Lizzi, Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle ***che si può ragionevolmente prevedere interessino*** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Emendamento

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle ***riguardanti*** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Or. en

Emendamento 98

Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle ***che si può ragionevolmente prevedere interessino*** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Emendamento

4. Sono considerate questioni transnazionali quelle ***riguardanti*** l'impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell'impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi.

Or. en

Emendamento 99

Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tali condizioni si considerano soddisfatte quando:

Emendamento

all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le delegazioni speciali di negoziazione, in collaborazione con la direzione centrale, specificano nell'accordo che istituisce il comitato aziendale europeo quali questioni sono considerate transnazionali.";

Or. en

Emendamento 100

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tali condizioni si considerano soddisfatte quando:

Emendamento

Tali condizioni si considerano soddisfatte quando ***si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie:***

Or. en

Emendamento 101

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tali condizioni si considerano soddisfatte quando:

Emendamento

Tali condizioni si considerano soddisfatte quando ***le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidono sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 102

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Tali condizioni si considerano soddisfatte quando:

Emendamento

Tali condizioni si considerano soddisfatte, ***tra le altre cose,*** quando ***le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidono sui lavoratori di tale***

impresa o gruppo di imprese in più di uno Stato membro.

Or. es

Emendamento 103

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjård

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro; **soppresso**

Or. en

Emendamento 104

Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro; **soppresso**

Or. en

Emendamento 105
Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;* **soppresso**

Or. en

Emendamento 106
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;* **soppresso**

Or. es

Emendamento 107
Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie*** incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Emendamento

a) incidano ***direttamente*** sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 108

Elena Lizzi, Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***si può ragionevolmente prevedere che*** le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ***incidano*** sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Emendamento

a) le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ***incidono*** sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 109

Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***si può ragionevolmente prevedere che*** le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie

Emendamento

a) le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie ***incidono*** sui lavoratori di imprese o

incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

stabilimenti in più di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 110

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Emendamento

a) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione ***nell'ambito*** dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 111

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro;

Emendamento

a) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione ***nell'ambito*** dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di imprese o stabilimenti in più di uno Stato membro; ***o***

Emendamento 112

Sara Skyttdal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.* **soppresso**

Emendamento 113

Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.* **soppresso**

Emendamento 114
Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro. **soppresso**

Emendamento 115
Elena Lizzi, Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro. **soppresso**

Emendamento 116

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.*

Emendamento

b) incidano **direttamente** sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze **dirette e immediate** di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento **almeno** in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 117

Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.*

Emendamento

b) le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie **incidono** sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e le conseguenze di tali misure **incidono** sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 118
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.

Emendamento

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze **di natura grave** di tali misure incidano **direttamente** sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 119
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.

Emendamento

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione **nell'ambito** dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 120
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze di tali misure incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.

Emendamento

b) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in uno Stato membro e che le conseguenze **gravi e permanenti** di tali misure incidano **direttamente** sui lavoratori di un'impresa o di uno stabilimento in un altro Stato membro.

Or. es

Emendamento 121

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione centrale dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di uno Stato membro diverso da quello in cui tali misure sono state prese in esame;

Or. en

Emendamento 122

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) si può ragionevolmente prevedere che le misure prese in esame dalla direzione centrale dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie incidano sui lavoratori di uno Stato membro diverso da quello in cui tali misure sono state prese in esame.

Or. en

Emendamento 123

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) le conseguenze di natura grave sono in particolare la rapida e consecutiva cessazione o interruzione del rapporto di lavoro, nonché importanti modifiche delle condizioni di lavoro o del lavoro stesso. In ogni caso, le conseguenze devono essere direttamente collegate alle misure in questione;

Or. en

Emendamento 124

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la cessazione o l'interruzione immediata e consecutiva del rapporto di lavoro, così come le modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro, sono considerate conseguenze gravi. In ogni caso, tali conseguenze devono essere direttamente collegate alle misure in questione.

Or. es

Emendamento 125

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di determinare il carattere transnazionale di una questione, si deve tenere conto della portata dei suoi potenziali effetti sui lavoratori e del livello di direzione e di rappresentanza che essa comporta. Ciò comprende le questioni che interessano i lavoratori in termini di portata del loro potenziale impatto in due o più Stati membri, come pure le questioni che comportano il trasferimento di attività tra due o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 126

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 1 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Al fine di determinare il carattere transnazionale di una questione, si deve tenere conto della portata dei suoi potenziali effetti e del livello di direzione e di rappresentanza che essa comporta. Ciò comprende le questioni che, indipendentemente dal numero di Stati membri coinvolti, interessano i lavoratori in termini di portata del loro potenziale impatto, come pure le questioni che comportano il trasferimento di attività tra due o più Stati membri.

Or. en

Emendamento 127

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – frase introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

all'articolo 2, paragrafo 1, le lettere **d)**, f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

Or. en

Emendamento 128

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è aggiunta una nuova lettera:

"c bis) ai fini del presente paragrafo si tiene conto altresì dei lavoratori di imprese terze con le quali la società o le sue controllate e/o filiali dirette o indirette hanno stipulato accordi di franchising e di licenza con società terze indipendenti in cambio di royalties, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva;"

Or. en

Emendamento 129

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è aggiunta una nuova lettera:

"c bis) ai fini del presente paragrafo si tiene conto altresì dei lavoratori di imprese terze con le quali la società o le sue controllate e/o filiali dirette o indirette hanno stipulato accordi di franchising e di licenza con società terze indipendenti in cambio di royalties, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva;"

Or. en

Emendamento 130
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è aggiunta una nuova lettera:

"c bis) ai fini del presente paragrafo si tiene conto altresì dei lavoratori di imprese terze con le quali la società o le sue controllate e/o filiali dirette o indirette hanno stipulato accordi di franchising e di licenza con imprese terze indipendenti in cambio di royalties, o sono la società capogruppo di un gruppo che ha stipulato tali accordi, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva;"

Or. en

Emendamento 131
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è così modificata:

d) "rappresentanti dei lavoratori", i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali;

"d) "rappresentanti dei lavoratori", *i sindacati* o i rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali;"

Or. en

Emendamento 132
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo in vigore

d) "rappresentanti dei lavoratori", i
rappresentanti dei lavoratori ai sensi del
diritto e/o delle prassi nazionali;

Emendamento

***all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è
così modificata:***

***"d) "rappresentanti dei lavoratori", i
sindacati o i rappresentanti dei lavoratori
ai sensi del diritto e/o delle prassi
nazionali;"***

Or. en

Emendamento 133
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "informazione", la trasmissione di
dati da parte del datore di lavoro ai
rappresentanti dei lavoratori per consentire
a questi ultimi di prendere conoscenza
della questione trattata e di esaminarla;

Emendamento

f) "informazione", la trasmissione di
dati da parte del datore di lavoro ai
rappresentanti dei lavoratori per consentire
a questi ultimi di prendere conoscenza
della questione trattata e di esaminarla.
***L'informazione sulle questioni
transnazionali avviene nei tempi, secondo
modalità e con contenuti appropriati che
consentano ai rappresentanti dei
lavoratori di procedere a una valutazione
approfondita del loro eventuale impatto e
di preparare, se del caso, la consultazione
con l'organo competente dell'impresa di
dimensioni comunitarie o del gruppo di***

Emendamento 134
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "informazione", la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla;

Emendamento

f) "informazione", la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
L'informazione sulle questioni transnazionali avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita del loro eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;

Emendamento 135
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i

Emendamento

g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i

rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;

rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato. ***La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase;***

Or. en

Emendamento 136
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato;

Emendamento

g) "consultazione", l'instaurazione di un dialogo e lo scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione centrale o qualsiasi altro livello di direzione più appropriato. ***La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere un parere sulla base, ma non solo, delle informazioni fornite dalla direzione centrale, e cioè prima dell'adozione della decisione, assicurando***

che il comitato aziendale europeo possa coordinare il proprio parere con i rappresentanti dei lavoratori a livello locale e nazionale, al fine di esprimere il proprio parere prima che la procedura di consultazione si concluda al rispettivo livello, ferme restando le responsabilità della direzione, ed entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase;

Or. en

Emendamento 137

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

i bis) "spese ragionevoli", le spese direttamente connesse al corretto funzionamento e all'operatività della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o alla formazione dei loro membri o le spese aventi un nesso giustificabile con la fornitura di consulenza o rappresentanza pertinenti per l'adempimento della loro missione. Nel momento in cui si giunga a un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, suddetto accordo include una fascia di prezzo per ogni

Emendamento 138

Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme che la disciplinano.

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria, **del controllo decisionale** o delle norme che la disciplinano.

Emendamento 139

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria o delle norme

Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva si intende per impresa controllante un'impresa che può esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa (impresa controllata), in conseguenza, a titolo esemplificativo, della proprietà, della partecipazione finanziaria, **del controllo decisionale** o delle norme che la

che la disciplinano.

disciplinano.

Or. en

Emendamento 140

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 141

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c bis) seguente:

"c bis) opera direttamente e indirettamente nel mercato interno mediante la vendita di beni o la fornitura di servizi attraverso accordi di franchising o di licenza stipulati con società terze indipendenti in cambio di royalties, laddove tali accordi garantiscano un'identità comune, una denominazione e/o un concetto commerciale comune e l'applicazione di metodi commerciali uniformi;"

Emendamento 142

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c bis) seguente:

"c bis) opera direttamente e indirettamente nel mercato interno mediante la vendita di beni o la fornitura di servizi attraverso accordi di franchising o di licenza stipulati con società terze indipendenti in cambio di royalties, laddove tali accordi garantiscano un'identità comune, una denominazione e/o un concetto commerciale comune e l'applicazione di metodi commerciali uniformi;"

Or. en

Emendamento 143

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c bis) seguente:

"c bis) opera o è la società capogruppo di un gruppo che opera nel mercato interno mediante la vendita di beni o la fornitura

di servizi attraverso accordi di franchising o di licenza stipulati con società terze indipendenti in cambio di royalties, laddove tali accordi garantiscano un'identità comune, una denominazione e/o un concetto commerciale comune e l'applicazione di metodi commerciali uniformi;";

Or. en

Emendamento 144
Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c bis) seguente:

"c bis) esercita un'influenza determinante sulle attività di tale impresa attraverso la conclusione di accordi di franchising o di licenza, laddove tali accordi garantiscano un'identità comune, una denominazione e/o un concetto commerciale comune e l'applicazione di metodi commerciali uniformi;";

Or. en

Emendamento 145
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera c ter):

"c ter) può altrimenti esercitare un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni o sulle decisioni degli organi decisionali di suddetta impresa, anche se tale influenza non è esercitata mediante mezzi tradizionali come la partecipazione azionaria.";

Or. en

Emendamento 146

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"I sistemi di joint venture nonché gli accordi di franchising e/o di licenza si presumono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.";

Or. en

Emendamento 147

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, **di** almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

Emendamento

1. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta, **congiunta o distinta**, di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, **che rappresentino complessivamente** almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

Or. en

Emendamento 148
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo in vigore

2. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, **di** almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

Emendamento

2. Per realizzare l'obiettivo indicato dall'articolo 1, paragrafo 1, la direzione centrale avvia la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, di propria iniziativa o previa richiesta scritta, **congiunta o distinta**, di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, **che rappresentino complessivamente** almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi.

Or. en

Emendamento 149
Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann,

Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo in vigore

2. A tal fine, è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo i seguenti orientamenti:

Emendamento

(-a) la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

"2. A tal fine, entro 12 mesi dalla data della richiesta di cui al paragrafo 1, con una possibile proroga di sei mesi, è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo i seguenti orientamenti:"

Or. en

Emendamento 150

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo in vigore

2. A tal fine, è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo i seguenti orientamenti:

Emendamento

(-a) la frase introduttiva del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:

"2. A tal fine, entro 12 mesi dalla data della richiesta di cui al paragrafo 1, con una possibile proroga di sei mesi, è istituita una delegazione speciale di negoziazione secondo i seguenti orientamenti:"

Or. en

Emendamento 151

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

**(a) al paragrafo 2, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:**

soppresso

"b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;"

Or. es

Emendamento 152

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, **con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere**, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori

b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati

impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;

nell'insieme degli Stati membri. *Le delegazioni speciali di negoziazione si adoperano per rappresentare la diversità della forza lavoro e a favore di una rappresentanza equilibrata di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri della delegazione speciale di negoziazione. Qualora tale obiettivo non fosse raggiunto, occorre chiarire le motivazioni per iscritto;*

Or. en

Emendamento 153
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza ***equilibrata sotto il profilo del genere***, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;

Emendamento

b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza ***che tenga conto delle capacità professionali, dei meriti e delle qualifiche***, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;

Or. es

Emendamento 154
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri;

Emendamento

b) i membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o designati in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, con modalità che puntano a conseguire una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota di lavoratori impiegati in tale Stato membro pari al 10 %, o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri. ***Qualora più di un membro di una delegazione speciale di negoziazione debba essere nominato da uno Stato membro, la delegazione è equilibrata dal punto di vista del genere;***

Or. en

Emendamento 155

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera b bis):

"b bis) gli Stati membri stabiliscono una procedura per l'elezione o la nomina dei membri della delegazione speciale di negoziazione nei gruppi di imprese di

dimensioni comunitarie che operano nel mercato interno mediante accordi di franchising o di licenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c bis), della presente direttiva;";

Or. en

Emendamento 156

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera c bis):

"c bis) gli Stati membri stabiliscono una procedura per l'elezione o la nomina dei membri della delegazione speciale di negoziazione nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie che operano nel mercato interno mediante accordi di franchising o di licenza a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva;";

Or. en

Emendamento 157

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo in vigore

Emendamento

(a bis) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera

b bis):

"b bis) opera nel mercato interno mediante la vendita di beni o la fornitura di servizi attraverso accordi di franchising o di licenza stipulati con società terze indipendenti in cambio di royalties, laddove tali accordi garantiscano un'identità comune, una denominazione e/o un concetto commerciale comune e l'applicazione di metodi commerciali uniformi;"

Or. en

Emendamento 158

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo in vigore

Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da **esperti di propria scelta, che possono comprendere** rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.

Emendamento

(a ter) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario **e, ove necessario, da altri esperti**. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione."**"**

Or. en

Emendamento 159

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo in vigore

Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da **esperti di propria scelta, che possono comprendere** rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.

Emendamento

(a ter) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario **e, ove necessario, da altri esperti**. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.";

Or. en

Emendamento 160

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a ter (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 3

Testo in vigore

Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da **esperti di propria scelta, che possono comprendere** rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con

Emendamento

(a ter) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ai fini dei negoziati, la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da rappresentanti delle competenti organizzazioni dei lavoratori riconosciute a livello comunitario **e, ove necessario, da altri esperti**. Tali esperti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su

funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.

richiesta della suddetta delegazione.";

Or. en

Emendamento 161
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il paragrafo 6 è così modificato:
– **al primo comma sono aggiunte le frasi seguenti:**
"Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";
– **nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;**

soppresso

Or. es

Emendamento 162
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

(b) il paragrafo 6 è così modificato:
– **al primo comma sono aggiunte le**

(b) il paragrafo 6 è così modificato:
– **al primo comma sono aggiunte le**

frasi seguenti:

"Tali spese comprendono spese ragionevoli per *esperti, anche a fini di assistenza legale*, nella misura in cui *siano necessarie* a tale scopo, *nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari*. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";
– *nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;*

frasi seguenti:

"Tali spese comprendono spese ragionevoli per *un esperto*, nella misura in cui *sia ritenuto necessario* a tale scopo. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";

Or. es

Emendamento 163

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, *nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari*. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Emendamento

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale *e approvate da quest'ultima* prima di essere sostenute. *Gli Stati membri possono in particolare limitarsi a sostenere le spese per un solo esperto.*

Or. en

Emendamento 164

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Tali spese comprendono spese ragionevoli per *esperti*, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Emendamento

Tali spese comprendono spese ragionevoli per *un esperto*, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano *considerate esplicitamente* necessarie a tale scopo *da entrambe le parti*, nonché spese ragionevoli *e necessarie* per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale *e approvate da quest'ultima* prima di essere sostenute.

Or. en

Emendamento 165
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. *Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.*

Emendamento

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari.

Or. en

Emendamento 166
Elena Lizzi, Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Tali spese comprendono spese **ragionevoli** per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese **ragionevoli** per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Emendamento

Tali spese comprendono spese per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute **e saranno sostenute solo se approvate dalla direzione centrale.**

Or. en

Emendamento 167

Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere **notificate alla** direzione centrale prima di essere sostenute.

Emendamento

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere **approvate dalla** direzione centrale prima di essere sostenute.

Or. en

Emendamento 168

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Emendamento

Tali spese comprendono spese ragionevoli per ***il rappresentante di un'organizzazione sindacale riconosciuta a livello unionale e ulteriori*** esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Or. en

Emendamento 169

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Emendamento

Tali spese comprendono spese ragionevoli per ***il rappresentante di un'organizzazione sindacale riconosciuta a livello unionale e ulteriori*** esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Or. en

Emendamento 170

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Tali spese comprendono spese ragionevoli per esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Emendamento

Tali spese comprendono spese ragionevoli per ***il rappresentante di un'organizzazione sindacale riconosciuta a livello unionale ed*** esperti, anche a fini di assistenza legale, nella misura in cui siano necessarie a tale scopo, nonché spese ragionevoli per la rappresentanza legale e la partecipazione a procedimenti amministrativi o giudiziari. Le spese devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.

Or. en

Emendamento 171

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

– ***nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 172

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

– *nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;*

soppresso

Or. en

Emendamento 173
Elena Lizzi, Chiara Gemma

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 – lettera b – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 5 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

– *nel secondo comma, la seconda frase è soppressa;*

soppresso

Or. en

Emendamento 174
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Obiettivi relativi all'equilibrio di genere nei comitati aziendali europei e nei comitati ristretti

1. La direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione al

momento di istituire un nuovo comitato aziendale europeo, oppure la direzione centrale e il comitato aziendale europeo al momento di rinegoziare l'accordo relativo al comitato aziendale europeo, negoziano in uno spirito di collaborazione sincera le misure necessarie per assicurare che i comitati aziendali europei siano soggetti ai seguenti obiettivi:

a) il sesso sottorappresentato comprende almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo;

b) i membri del sesso sottorappresentato ricoprono almeno il 40 % dei posti in seno al comitato ristretto.

Il numero di rappresentanti del comitato aziendale europeo e di posti in seno al comitato ristretto ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma, equivale al numero più vicino alla quota del 40 %, ma non superiore a quella del 49 %.";

Or. en

Emendamento 175

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la questione dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie che si considera come transnazionale a norma dell'articolo 4 della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 176

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il formato, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Emendamento

d) il formato (*ovvero principalmente in un ambiente virtuale, utilizzando strumenti di riunione e di voto online*), la lingua (*ovvero la lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede la società e l'inglese*), il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Or. en

Emendamento 177

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il formato, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Emendamento

d) il formato, il luogo, *ovvero principalmente in un ambiente virtuale, utilizzando strumenti di riunione e di voto online, la lingua, ovvero la lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede la società e l'inglese, e* la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Or. en

Emendamento 178
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il formato, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Emendamento

d) il formato, ***preferibilmente virtuale***, il luogo, ***la lingua, che, tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, è quella dello Stato membro in cui ha sede la società***, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Or. es

Emendamento 179
Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il formato, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Emendamento

d) il formato ***offline e online***, il luogo, ***in presenza o virtuale***, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Or. en

Emendamento 180
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) **il formato**, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Emendamento

d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Or. en

Emendamento 181

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) **il formato**, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Emendamento

d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Or. en

Emendamento 182

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 1

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) **il formato**, il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Emendamento

d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del comitato aziendale europeo;

Or. en

Emendamento 183
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo, anche per quanto riguarda almeno *gli aspetti seguenti*:

Emendamento

f) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo, anche per quanto riguarda almeno *la rappresentanza legale e la partecipazione del comitato aziendale europeo, o dei suoi membri per suo conto, a procedimenti amministrativi o giudiziari*.

Or. es

Emendamento 184
Jozef Mihál, Dragoş Pişlaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo, anche per quanto riguarda almeno gli aspetti seguenti:

Emendamento

f) le *ragionevoli* risorse finanziarie e materiali da attribuire al comitato aziendale europeo, anche per quanto riguarda almeno gli aspetti seguenti:

Or. en

Emendamento 185
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

– **la possibilità di ricorrere a esperti, anche in campo giuridico, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;**

Emendamento

soppresso

Or. es

Emendamento 186

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

– la **possibilità** di ricorrere a **esperti**, anche **in campo** giuridico, che **assistano** il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento

– la **giustificata necessità** di ricorrere a **un esperto**, anche giuridico, che **assista** il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Or. en

Emendamento 187

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

– la **possibilità** di ricorrere a **esperti**, anche **in campo** giuridico, che **assistano** il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento

– la **giustificata necessità** di ricorrere a **un esperto**, anche giuridico, che **assista** il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Or. en

Emendamento 188
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

– **la possibilità di ricorrere** a esperti, **anche in campo giuridico**, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento

– **il ricorso** a esperti, **previa giustificazione della necessità, ivi inclusi esperti giuridici**, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Or. es

Emendamento 189
Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

– la possibilità di ricorrere a esperti, **anche in campo giuridico**, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento

– la possibilità di ricorrere a esperti che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Or. en

Emendamento 190
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

– **la possibilità di ricorrere** a esperti, anche in campo giuridico, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento

– **il ricorso** a esperti, anche in campo giuridico, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Or. en

Emendamento 191
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

– **la possibilità di ricorrere** a esperti, anche in campo giuridico, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento

– **il ricorso** a esperti, anche in campo giuridico, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Or. en

Emendamento 192
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 1

Testo della Commissione

– **la possibilità di ricorrere** a esperti, anche in campo giuridico, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento

– **il ricorso** a esperti, anche in campo giuridico, che assistano il comitato aziendale europeo nell'esercizio delle sue funzioni;

Emendamento 193
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– *la rappresentanza legale e la partecipazione del comitato aziendale europeo, o dei suoi membri per suo conto, a procedimenti amministrativi o giudiziari;*

soppresso

Or. es

Emendamento 194
Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– la rappresentanza legale e *la* partecipazione del comitato aziendale europeo, o dei suoi membri per suo conto, a procedimenti amministrativi o giudiziari;

– la **giustificata necessità di ricorrere alla** rappresentanza legale e **alla** partecipazione del comitato aziendale europeo, o dei suoi membri per suo conto, a procedimenti amministrativi o giudiziari;

Or. en

Emendamento 195
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 2

Testo della Commissione

– la rappresentanza legale e *la* partecipazione del comitato aziendale europeo, o dei suoi membri per suo conto, a procedimenti amministrativi o giudiziari;

Emendamento

– la ***giustificata necessità di ricorrere alla*** rappresentanza legale e ***alla*** partecipazione del comitato aziendale europeo, o dei suoi membri per suo conto, a procedimenti amministrativi o giudiziari;

Or. en

Emendamento 196
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 2

Testo della Commissione

– la rappresentanza legale e la partecipazione del comitato aziendale europeo, o dei suoi membri per suo conto, a procedimenti amministrativi o giudiziari;

Emendamento

– la rappresentanza legale e la partecipazione del comitato aziendale europeo, o dei suoi membri per suo conto, a procedimenti amministrativi o giudiziari, ***previa giustificazione della relativa probabilità;***

Or. es

Emendamento 197
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione

– ***l'erogazione di opportune attività di formazione ai membri del comitato***

Emendamento

soppresso

aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Or. es

Emendamento 198

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione

– l'erogazione di opportune attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Emendamento

– l'erogazione di opportune, **ragionevoli e necessarie** attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Or. en

Emendamento 199

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione

– l'erogazione di opportune attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Emendamento

– l'erogazione di opportune **e necessarie** attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Or. en

Emendamento 200
Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione

– l'erogazione di opportune attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Emendamento

– l'erogazione di ***necessarie e*** opportune attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Or. en

Emendamento 201
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f – trattino 3

Testo della Commissione

– l'erogazione di opportune attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Emendamento

– l'erogazione, ***previa giustificazione della relativa necessità,*** di opportune attività di formazione ai membri del comitato aziendale europeo, fatta salva la prescrizione minima di cui all'articolo 10, paragrafo 4, primo comma;

Or. es

Emendamento 202
Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di determinare gli elementi di cui al primo comma, quale modificato da [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa*], si applica anche agli accordi relativi ai comitati aziendali europei conclusi prima del [OP: inserire la data di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente direttiva modificativa].

soppresso

**** [OP: inserire il riferimento alla GU della presente direttiva modificativa].***

Or. en

Emendamento 203

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di determinare gli elementi di cui al primo comma, quale modificato da [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa*], si applica anche agli accordi relativi ai comitati aziendali europei conclusi prima del [OP: inserire la data di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente direttiva modificativa].

soppresso

**** [OP: inserire il riferimento alla GU della presente direttiva modificativa].***

Or. en

Emendamento 204
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'obbligo di determinare gli elementi di cui al primo comma, quale modificato da [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa*], si applica anche agli accordi relativi ai comitati aziendali europei conclusi prima del [OP: inserire la data di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente direttiva modificativa].

* [OP: inserire il riferimento alla GU della presente direttiva modificativa].

Emendamento

Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, gli accordi relativi ai comitati aziendali europei conclusi prima del [OP: inserire la data di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente direttiva modificativa], che non determinano gli elementi di cui al primo comma, quale modificato da [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa*], sono integrati entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva da un addendum all'accordo originario che determini tali elementi.

* [OP: inserire il riferimento alla GU della presente direttiva modificativa].

Or. en

Emendamento 205
Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'obbligo di determinare gli elementi di cui al primo comma, quale modificato da [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa*], si applica anche agli accordi relativi ai comitati aziendali europei conclusi prima del [OP: inserire la data di cui all'articolo 2, secondo comma,

della presente direttiva modificativa].

della presente direttiva modificativa],
*senza necessariamente incidere sulle altre
disposizioni dell'accordo già esistente,
laddove tale decisione sia presa da
entrambe le parti.*

* [OP: inserire il riferimento alla GU
della presente direttiva modificativa].

* [OP: inserire il riferimento alla GU
della presente direttiva modificativa].

Or. en

Emendamento 206

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 4 – lettera a – trattino 2

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

L'obbligo di determinare gli elementi di cui al primo comma, quale modificato da [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa*], si applica anche agli accordi relativi ai comitati aziendali europei conclusi prima del [OP: inserire la data di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente direttiva modificativa].

Emendamento

L'obbligo di determinare gli elementi di cui al primo comma, quale modificato da [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa*], si applica anche agli accordi relativi ai comitati aziendali europei conclusi prima del [OP: inserire la data di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente direttiva modificativa]. **Di conseguenza, gli accordi che non determinano gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, devono essere adeguati.**

* [OP: inserire il riferimento alla GU
della presente direttiva modificativa].

* [OP: inserire il riferimento alla GU
della presente direttiva modificativa].

Or. en

Emendamento 207

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:
"2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.";

soppresso

Or. es

Emendamento 208
Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie **per rappresentare la diversità della forza lavoro** e per conseguire, per quanto possibile, **l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il**

e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

*40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto, fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori. **Qualora tale obiettivo non fosse raggiunto, occorre chiarire le motivazioni per iscritto.***

Or. en

Emendamento 209
Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, *ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.*

Emendamento

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere.

Or. en

Emendamento 210
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo **dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente** almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

Emendamento

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo **di raggiungere una rappresentanza che tenga conto delle capacità professionali, dei meriti e delle qualifiche di** almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, **di** almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

Or. es

Emendamento 211

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. Quando negoziano **o rinegoziano** un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il

Emendamento

2 bis. Quando negoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

40 % dei membri del comitato ristretto.

Or. en

Emendamento 212

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. Quando negoziano ***o rinegoziano*** un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

Emendamento

2 bis. Quando negoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

Or. en

Emendamento 213

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la

Emendamento

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la

delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ossia che donne e uomini costituiscano rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

Qualora l'obiettivo dell'equilibrio di genere non fosse raggiunto, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione adottano misure appropriate per condurre una valutazione di tali modalità.

Or. en

Emendamento 214

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 6 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ***ossia che*** donne e uomini ***costituiscano*** rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

Emendamento

2 bis. Quando negoziano o rinegoziano un accordo relativo a un comitato aziendale europeo, la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione concordano e stabiliscono le modalità necessarie per conseguire, per quanto possibile e fatte salve le legislazioni nazionali in materia di elezione dei rappresentanti dei lavoratori, l'obiettivo dell'equilibrio di genere, ***e si adoperano affinché la rappresentanza di*** donne e uomini ***costituiscano*** rispettivamente almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e, se del caso, almeno il 40 % dei membri del comitato ristretto.

Emendamento 215
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) all'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. Salvo disposizione contraria, il comitato aziendale europeo ha il mandato di risolvere l'accordo. La direzione e il comitato aziendale europeo avviano i negoziati. L'accordo esistente resta in vigore per tutta la durata dei negoziati. Laddove non si giunga a un nuovo accordo entro due anni dalla risoluzione dell'accordo, si applicano le prescrizioni accessorie previste dalla legislazione dello Stato membro in cui si trova la direzione centrale.";

Or. en

Emendamento 216
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

(5) all'articolo 7, paragrafo 1, è inserito un nuovo trattino tra il secondo e il terzo:

"– qualora la delegazione speciale di negoziazione non sia convocata con

cadenza regolare e almeno quattro volte all'anno,";

Or. en

Emendamento 217

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo in vigore

ovvero

Emendamento

– *qualora la delegazione speciale di negoziazione non sia convocata con cadenza regolare e almeno quattro volte all'anno,*

Or. en

Emendamento 218

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo in vigore

ovvero

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 219

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo in vigore

– qualora — trascorsi **tre anni** dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.

Emendamento

– qualora — trascorsi **18 mesi** dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 220

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3

Testo in vigore

– qualora — trascorsi **tre anni** dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.

Emendamento

– qualora — trascorsi **24 mesi** dalla data di tale richiesta — le parti in causa non siano in grado di stipulare un accordo ai sensi dell'articolo 6 e qualora la delegazione speciale di negoziazione non abbia preso la decisione prevista all'articolo 5, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 221

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino:

"– qualora un accordo di cui all'articolo 6 sia stato risolto e non sia stato concluso un nuovo accordo entro 12 mesi dall'ultimo giorno di validità dell'accordo.";

Or. en

Emendamento 222

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto un nuovo trattino:

"– qualora la delegazione speciale di negoziazione non sia convocata con cadenza regolare e almeno quattro volte all'anno.";

Or. en

Emendamento 223

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Nel caso in cui si verifichi una delle situazioni elencate ai trattini da 1 a 4, la direzione centrale avvia immediatamente l'istituzione di un comitato aziendale europeo in conformità delle prescrizioni accessorie.";

Or. en

Emendamento 224
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

alla fine dell'articolo 7, paragrafo 1, è inserito il seguente comma:

"Se si applicano i trattini 1, 2, 3 o 4, la direzione centrale avvia immediatamente l'istituzione di un comitato aziendale europeo in conformità delle prescrizioni accessorie.";

Or. en

Emendamento 225
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 bis

Principio di sussidiarietà

Tutti i diritti di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva sono attuati nel pieno rispetto dell'autonomia delle procedure per l'informazione e la consultazione previste dal diritto e dalle prassi nazionali.

Ove possibile, tali procedure per l'informazione e la consultazione sono condotte con i lavoratori e i loro rappresentanti a livello nazionale, in modo prioritario rispetto alle organizzazioni a livello unionale.";

Or. es

Emendamento 226

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Quando comunica informazioni in via riservata a norma del paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i **motivi** che giustificano la comunicazione delle informazioni in via riservata.

2. Quando comunica informazioni in via riservata a norma del paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i **criteri oggettivi** che giustificano la comunicazione delle informazioni in via riservata **e determina la durata degli obblighi di riservatezza.**

Or. en

Emendamento 227

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando, ***in accordo con la direzione centrale***, la giustificazione fornita non sarà considerata obsoleta.

Emendamento

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando la giustificazione fornita non sarà considerata obsoleta.

Or. en

Emendamento 228

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando, ***in accordo con la direzione centrale***, la giustificazione fornita non sarà considerata obsoleta.

Emendamento

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando la giustificazione fornita non sarà considerata obsoleta.

Or. en

Emendamento 229
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando, ***in accordo con la direzione centrale***, la giustificazione fornita non sarà considerata obsoleta.

Emendamento

3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 sussiste anche al termine del mandato dei soggetti di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo in cui si trovino, fino a quando la giustificazione fornita non sarà considerata obsoleta.

Or. en

Emendamento 230
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il presente articolo non si applica:
a) ai membri del comitato aziendale europeo che rivelano ai comitati aziendali nazionali o locali informazioni che possono incidere sulla situazione dei lavoratori qualora tali informazioni siano state loro fornite in via riservata e siano soggette alle norme nazionali in materia di riservatezza;
b) alle comunicazioni tra i membri del comitato aziendale europeo e con le competenti organizzazioni sindacali riconosciute sulle informazioni che possono incidere sui posti di lavoro o sulle

condizioni di lavoro dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 231

Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Marianne Vind

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai membri del comitato aziendale europeo che rivelano ai rappresentanti sindacali o ai comitati aziendali nazionali o locali informazioni che possono incidere sulla situazione dei lavoratori qualora tali informazioni siano state loro fornite in via riservata e siano soggette alle norme nazionali in materia di riservatezza.

Or. en

Emendamento 232

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il paragrafo 1 non si applica ai membri del comitato aziendale europeo che rivelano ai comitati aziendali nazionali o locali informazioni che possono incidere sulla situazione dei lavoratori qualora tali informazioni siano state loro fornite in via riservata e siano soggette alle norme nazionali in materia di riservatezza.

Emendamento 233
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Il presente articolo non si applica ai membri del comitato aziendale europeo che rivelano ai comitati aziendali nazionali o locali informazioni che possono incidere sulla situazione dei lavoratori qualora tali informazioni siano state loro fornite in via riservata e siano soggette alle norme nazionali in materia di riservatezza.

Or. en

Emendamento 234
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In caso di procedimento amministrativo o penale a carico di membri del comitato aziendale europeo per la divulgazione di informazioni riservate, gli Stati membri assicurano che i membri del comitato aziendale europeo siano tenuti a contribuire alla cooperazione e al chiarimento.

Or. en

Emendamento 235
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Nel caso in cui i membri del comitato aziendale europeo siano soggetti a procedimenti giudiziari per la divulgazione di informazioni riservate, gli Stati membri assicurano che tali membri siano tenuti a contribuire alla cooperazione, al chiarimento e all'accertamento della responsabilità.*

Or. es

Emendamento 236
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. *La direzione centrale chiarisce ai membri del comitato aziendale europeo i criteri oggettivi impiegati per decidere della natura riservata delle informazioni, nonché il lasso di tempo per cui vale la riservatezza.*

Or. en

Emendamento 237
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore

Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Ciascuno Stato membro definisce per legge l'elenco di tali criteri oggettivi e provvede affinché i membri del comitato aziendale europeo abbiano la possibilità di riesaminare la classificazione di una questione mediante una decisione amministrativa o giudiziaria urgente.

Or. en

Emendamento 238

Elena Lizzi, Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi specifici e alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel rispettivo territorio non sia obbligata a comunicare ai membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o ai rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, né agli esperti che eventualmente li assistono, informazioni che, ***in base a criteri oggettivi***, risultino di natura ***tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese interessate, se divulgate***.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi specifici e alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale, la direzione centrale situata nel rispettivo territorio non sia obbligata a comunicare ai membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o ai rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, né agli esperti che eventualmente li assistono, informazioni che risultino di natura ***riservata in base a criteri oggettivi***.

Or. en

Emendamento 239

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

soppresso

Or. en

Emendamento 240

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

soppresso

Or. en

Emendamento 241

Elena Lizzi, Chiara Gemma

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

soppresso

Or. en

Emendamento 242
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato può subordinare tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

soppresso

Or. es

Emendamento 243
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 7
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Lo Stato membro interessato ***può subordinare*** tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

Lo Stato membro interessato ***subordina*** tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria. ***Provvede altresì affinché il comitato aziendale europeo o la delegazione speciale di negoziazione dispongano della capacità giuridica per***

ottenere un riesame della classificazione iniziale mediante una decisione amministrativa o giudiziaria urgente.

Or. en

Emendamento 244

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Lo Stato membro interessato *può* **subordinare** tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

Emendamento

Lo Stato membro interessato **subordina** tale deroga ad una preventiva autorizzazione amministrativa o giudiziaria.

Or. en

Emendamento 245

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se non comunica informazioni sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i motivi che giustificano la mancata comunicazione

Emendamento

soppresso

delle informazioni.

Or. en

Emendamento 246

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se non comunica informazioni sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i motivi che giustificano la mancata comunicazione delle informazioni.

Emendamento

2. Se non comunica informazioni sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i motivi che giustificano la mancata comunicazione delle informazioni. ***Sulla base dei criteri oggettivi di cui al paragrafo 1, e definiti all'interno della legislazione nazionale, l'impresa o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie possono essere autorizzati a non fornire alcuna motivazione.***

Or. en

Emendamento 247

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se non comunica informazioni sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, la

Emendamento

2. Se non comunica informazioni sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, la

direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i motivi che giustificano la mancata comunicazione delle informazioni.

direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, circa i motivi che giustificano la mancata comunicazione delle informazioni. ***Ai fini della giustificazione, occorre tenere conto che alcune parti di essa possono riguardare altresì informazioni aziendali sensibili, nel qual caso la loro divulgazione non risulta conforme.***

Or. es

Emendamento 248

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se non comunica informazioni sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione, ***circa i motivi che giustificano la mancata comunicazione delle informazioni.***

Emendamento

2. Se non comunica informazioni sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, la direzione centrale informa i membri della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo, o i rappresentanti dei lavoratori nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione.

Or. en

Emendamento 249

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'informazione sulle questioni transnazionali avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita del loro eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.*

Emendamento

2. *Nella misura in cui risulti necessario affinché il comitato aziendale europeo possa svolgere i suoi compiti, quest'ultimo o il comitato ristretto possono richiedere l'assistenza di un rappresentante di un'organizzazione sindacale competente riconosciuta a livello unionale e di esperti di propria scelta. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti partecipano alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza.*

Or. en

Emendamento 250
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'informazione sulle questioni transnazionali avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione **approfondita** del loro **eventuale** impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Emendamento

2. L'informazione sulle questioni transnazionali avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione **adeguata** del loro impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l'organo competente dell'impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Or. es

Emendamento 251
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

soppresso

Or. en

Emendamento 252
Sara Skyttdedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che

consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere **prima dell'adozione della** decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere **per iscritto** una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato **prima dell'adozione della** decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere **sulla** decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato **circa la** decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase. **Come norma generale, per qualsiasi procedura per l'informazione e la consultazione si ricorre a mezzi di comunicazione e coordinamento digitali.**

Or. en

Emendamento 253
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere **prima dell'adozione della decisione**, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima

Emendamento

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere **prima dell'attuazione delle misure**, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima

dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Or. en

Emendamento 254

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere *per iscritto* una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Emendamento

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase. ***In generale, nel corso della procedura per l'informazione e la consultazione si incoraggia l'utilizzo di mezzi di comunicazione e coordinamento digitali.***

Or. en

Emendamento 255

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, ***sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2***, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Emendamento

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione ***e che garantisca che il comitato aziendale europeo possa coordinare il proprio parere con i rappresentanti dei lavoratori a livello locale e nazionale***, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Or. en

Emendamento 256

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole **tenuto conto dell'urgenza della questione**, un parere prima dell'adozione della decisione, **ferme restando le responsabilità della direzione**. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Emendamento

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, ***nell'ottica di raggiungere un accordo ed*** entro un termine ragionevole, un parere prima dell'adozione della decisione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere per iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Or. en

Emendamento 257
Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere **per**

Emendamento

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere una

iscritto una risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'**adozione** della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

risposta motivata dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'**attuazione** della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Or. en

Emendamento 258
Anne Sander

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere **per iscritto** una risposta **motivata** dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Emendamento

3. La consultazione avviene nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute in conformità del paragrafo 2, di esprimere, entro un termine ragionevole tenuto conto dell'urgenza della questione, un parere prima dell'adozione della decisione, ferme restando le responsabilità della direzione. I rappresentanti dei lavoratori hanno diritto a ricevere una risposta dalla direzione centrale o da qualsiasi altro livello di direzione più appropriato prima dell'adozione della decisione sulle misure in esame, a condizione che i rappresentanti dei lavoratori abbiano espresso il loro parere entro un termine ragionevole in conformità di quanto disposto nella prima frase.

Or. en

Emendamento 259

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Al fine di determinare il carattere transnazionale di una questione, si deve tenere conto della portata dei suoi potenziali effetti e del livello di direzione e di rappresentanza che essa comporta. Ciò comprende le questioni che, indipendentemente dal numero di Stati membri coinvolti, interessano i lavoratori in termini di portata del loro potenziale impatto, come pure le questioni che comportano il trasferimento di attività tra due o più Stati membri. Sono considerate interessate le imprese o gli stabilimenti ubicati in Stati membri diversi quando si può ragionevolmente prevedere che una questione che interessa un'impresa o uno stabilimento comporti o possa comportare nel prossimo futuro effetti su imprese o stabilimenti di altri Stati membri, anche quando le decisioni previste da un'impresa o da un gruppo di imprese sono adottate in uno Stato membro diverso da quello in cui tali effetti sono prodotti.

Or. en

Emendamento 260

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *A tal fine, l'impresa o l'impresa controllante deve essere tenuta a comunicare ai rappresentanti designati dei lavoratori le informazioni generali riguardanti gli interessi di questi ultimi e le informazioni riguardanti in modo più specifico gli aspetti delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese che influiscono sugli interessi dei lavoratori. Il comitato aziendale europeo deve avere la facoltà di formulare un parere al termine della riunione. Talune decisioni, che influenzano considerevolmente gli interessi dei lavoratori, devono formare oggetto di informazione e consultazione specifica dei rappresentanti designati dei lavoratori, nel più breve termine possibile.*

Or. en

Emendamento 261

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Nella misura in cui risulti necessario affinché il comitato aziendale europeo possa svolgere i suoi compiti, quest'ultimo o il comitato ristretto possono richiedere l'assistenza di rappresentanti di organizzazioni sindacali competenti riconosciute a livello unionale e di esperti di propria scelta. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti partecipano alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di*

consulenza.

Or. en

Emendamento 262
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In nessun caso una procedura per l'informazione e la consultazione o una relativa controversia possono comportare un indebito ritardo nell'attuazione di una misura relativa all'impresa qualora le disposizioni della presente direttiva siano state rispettate.

Or. es

Emendamento 263
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. In caso di controversia tra la direzione centrale e il comitato aziendale europeo o i rappresentanti dei lavoratori in merito all'opportunità di avviare una procedura per l'informazione e la consultazione, la direzione centrale indica per iscritto i fondamenti, debitamente corroborati, dei motivi per i quali non si applicano gli obblighi di informazione e

consultazione previsti dalla presente direttiva o da accordi conclusi in virtù della stessa, ivi compresi i motivi che giustificano l'assenza di questioni transnazionali.

Or. en

Emendamento 264
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. In nessun caso una procedura per l'informazione e la consultazione tempestiva o una controversia legale al riguardo possono comportare un ritardo che risulterebbe deleterio per l'adozione di una misura.

Or. en

Emendamento 265
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Nella misura in cui risulti necessario affinché il comitato aziendale europeo possa svolgere i suoi compiti, quest'ultimo o il comitato ristretto possono richiedere l'assistenza di rappresentanti di organizzazioni sindacali

competenti riconosciute a livello unionale e di esperti di propria scelta. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti partecipano alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza.

Or. en

Emendamento 266
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La consultazione si svolge nel pieno rispetto dell'autonomia delle procedure per l'informazione e la consultazione previste dal diritto e dalle prassi nazionali.*

Or. en

Emendamento 267
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i rappresentanti dei lavoratori, compresi i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo, dispongono dei mezzi

1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i rappresentanti dei lavoratori, compresi i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo, dispongono dei mezzi

necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva **e della capacità giuridica di avviare una procedura di ricorso**, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Or. en

Emendamento 268

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i rappresentanti dei lavoratori, compresi i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo, dispongono dei mezzi necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Emendamento

1. Fatte salve le competenze di altri organi od organizzazioni in questa materia, i rappresentanti dei lavoratori, compresi i membri della delegazione speciale di negoziazione e i membri del comitato aziendale europeo, dispongono dei mezzi **e della capacità giuridica** necessari per l'applicazione dei diritti derivanti dalla presente direttiva, per rappresentare collettivamente gli interessi dei lavoratori dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie.

Or. en

Emendamento 269

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 8 bis, i membri del comitato aziendale europeo **dispongono dei mezzi adeguati e necessari a informare** i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione, in particolare prima e dopo le riunioni con la direzione centrale.

Emendamento

2. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8 e 8 bis, i membri del comitato aziendale europeo **informano** i rappresentanti dei lavoratori degli stabilimenti o delle imprese di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o, in assenza di rappresentanti, l'insieme dei lavoratori riguardo alla sostanza e ai risultati della procedura per l'informazione e la consultazione, in particolare prima e dopo le riunioni con la direzione centrale **e a norma della presente direttiva**.

Or. es

Emendamento 270

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se e in quanto ciò sia necessario all'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione.

Emendamento

4. Se e in quanto ciò sia necessario **e direttamente collegato** all'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza in un contesto internazionale, i membri della delegazione speciale di negoziazione e del comitato aziendale europeo usufruiscono di formazione senza perdita di retribuzione.

Or. en

Emendamento 271

Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che quest'ultima ne sia stata informata in anticipo.

soppresso

Or. en

Emendamento 272

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che ***quest'ultima ne sia stata informata*** in anticipo.

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale ***o di qualsiasi altro livello di direzione appropriato***, a condizione che ne ***siano stati informati*** in anticipo.

Or. en

Emendamento 273

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che **quest'ultima** ne **sia stata informata** in anticipo.

Emendamento

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale **o di qualsiasi altro livello di direzione appropriato**, a condizione che ne **siano stati informati** in anticipo.

Or. en

Emendamento 274
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che **quest'ultima** ne **sia stata informata** in anticipo.

Emendamento

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale **o di qualsiasi altro livello di direzione appropriato**, a condizione che ne **siano stati informati** in anticipo.

Or. en

Emendamento 275
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 10 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), i costi

Emendamento

Fatti salvi gli accordi conclusi a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), **gli**

di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che quest'ultima ne sia stata informata in anticipo.

Stati membri possono stabilire che i costi di tale formazione e le spese correlate sono a carico della direzione centrale, a condizione che quest'ultima ne sia stata informata in anticipo.

Or. es

Emendamento 276

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima sono autorizzati a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del comitato aziendale europeo o a qualsiasi altra riunione tenuta nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, se, quando tale riunione ha luogo, detti membri o supplenti non sono in mare o si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione.

Ove praticabile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono membri dell'equipaggio di navi marittime.

Nel caso in cui un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un comitato aziendale europeo o il supplente di un tale membro che siano membri dell'equipaggio di una nave marittima non siano in grado di presenziare a una riunione, si prende in

considerazione l'eventualità di fare ricorso, se possibile, a nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.

Or. en

Emendamento 277

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano disponibili procedure adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace;

Emendamento

a) siano disponibili *e facilmente accessibili* procedure *amministrative e giudiziarie* adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace, *nonché la richiesta e l'annullamento, compresa la possibilità di richiedere un'ingiunzione preliminare per la sospensione temporanea delle decisioni adottate dalla direzione centrale qualora tali decisioni siano contestate sulla base di una violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o dagli accordi conclusi in base ad essa. Gli effetti delle decisioni relative ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro dei lavoratori interessati che sono state impugnate sono sospesi di conseguenza;*

Or. en

Emendamento 278

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano disponibili procedure adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace;

Emendamento

a) siano disponibili procedure adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace, ***ad esclusione delle ingiunzioni preliminari volte alla sospensione temporanea delle decisioni adottate dalla direzione centrale;***

Or. en

Emendamento 279

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano disponibili procedure adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace;

Emendamento

a) siano disponibili procedure adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace, ***ad esclusione delle ingiunzioni preliminari volte alla sospensione temporanea delle decisioni adottate dalla direzione centrale;***

Or. en

Emendamento 280

Ilan De Basso, Carina Ohlsson, Marianne Vind

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) siano disponibili procedure adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace;

Emendamento

a) siano disponibili *e facilmente accessibili* procedure *amministrative e giudiziarie* adeguate che permettano di imporre il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva in maniera tempestiva ed efficace, *nonché la richiesta e l'annullamento, compresa la possibilità di richiedere un'ingiunzione preliminare per la sospensione temporanea delle decisioni adottate dalla direzione centrale qualora tali decisioni siano contestate sulla base di una violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o dagli accordi conclusi in base ad essa. La norma relativa alla sospensione non pregiudica una decisione, o una parte di decisione, adottata previa consultazione o contrattazione collettiva con i sindacati conformemente alla legislazione nazionale. Gli effetti delle decisioni relative ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro dei lavoratori interessati che sono state impugnate sono sospesi di conseguenza*;

Or. en

Emendamento 281

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) siano previste sanzioni finanziarie proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata dell'infrazione commessa dall'impresa e che aumentano di importo in base al numero di lavoratori interessati;

Or. en

Emendamento 282

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) siano emesse ordinanze che escludono l'impresa dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'UE gestiti dagli Stati membri interessati, per un periodo massimo di tre anni;

Or. en

Emendamento 283

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) sia prevista la possibilità di

richiedere un'ingiunzione preliminare per la sospensione temporanea delle decisioni adottate dalla direzione centrale con prerogativa sindacale nazionale qualora tali decisioni siano contestate sulla base di una violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o dagli accordi conclusi in base ad essa. Gli effetti delle decisioni relative ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro dei lavoratori interessati che sono state impugnate sono sospesi di conseguenza;

Or. en

Emendamento 284

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quinquies) siano emesse ordinanze che escludono l'impresa dalla partecipazione a un appalto pubblico quale definito dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}.

^{1 bis} Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65–242).

Or. en

Emendamento 285

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b sexies) sia prevista la possibilità di richiedere un'ingiunzione preliminare per la sospensione temporanea delle decisioni adottate dalla direzione centrale con prerogativa sindacale nazionale qualora tali decisioni siano contestate sulla base di una violazione degli obblighi di informazione e consultazione previsti dalla presente direttiva o dagli accordi conclusi in base ad essa. Gli effetti delle decisioni relative ai contratti di lavoro o ai rapporti di lavoro dei lavoratori interessati che sono state impugnate sono sospesi di conseguenza;

Or. en

Emendamento 286

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b septies) siano previste sanzioni retroattive qualora un'impresa di dimensioni comunitarie o un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie sia riconosciuto colpevole di aver violato gli obblighi derivanti dalla presente direttiva, ma abbia già applicato decisioni di

carattere transnazionale.

Or. en

Emendamento 287

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le sanzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), comprendono:

a) sanzioni finanziarie proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata dell'infrazione commessa dall'impresa e che aumentano di importo in base al numero di lavoratori interessati;

b) ordinanze che escludono l'impresa dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'UE gestiti dagli Stati membri interessati, per un periodo massimo di tre anni;

c) ordinanze che escludono l'impresa dalla partecipazione a un appalto pubblico quale definito dalla direttiva 2014/24/UE¹ bis del Parlamento europeo e del Consiglio.

In caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2 bis, lettera a), sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679¹ ter.

In caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2 bis, lettera a), sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste

all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.

^{1 bis} Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65–242).

^{1 ter} Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).

Or. en

Emendamento 288

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. In caso di violazioni di cui al paragrafo 2 che non sono commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679^{1 bis}.

^{1 bis} Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).

Or. en

Emendamento 289

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. In caso di violazioni di cui al paragrafo 1 commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.

Or. en

Emendamento 290

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma del presente paragrafo, fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.

soppresso

Or. en

Emendamento 291

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma del presente paragrafo, fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 292

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma del presente paragrafo, ***fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.***

Emendamento

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma del presente paragrafo.

Or. en

Emendamento 293

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al ***terzo comma del presente*** paragrafo, ***fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.***

Emendamento

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri prevedono sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al paragrafo ***2, lettera a), del presente articolo.***

Or. en

Emendamento 294

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri **prevedono** sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma del presente paragrafo, fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.

Emendamento

In caso di inosservanza delle disposizioni nazionali che recepiscono gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri **possono prevedere** sanzioni pecuniarie, da determinare tenendo conto dei criteri elencati al terzo comma del presente paragrafo, fatta salva la possibilità di prevedere anche altri tipi di sanzioni.

Or. es

Emendamento 295

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione, nonché, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese sanzionati e di qualunque altro criterio pertinente.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 296

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione, nonché, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese sanzionati e di qualunque altro criterio pertinente.

soppresso

Or. en

Emendamento 297

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione, *nonché, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese sanzionati e di qualunque altro criterio pertinente.*

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione.

Or. en

Emendamento 298

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione, ***nonché, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese sanzionati e di qualunque altro criterio pertinente.***

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione.

Or. en

Emendamento 299

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione, nonché, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese sanzionati e di qualunque altro criterio pertinente.

Emendamento

Ai fini del primo comma, lettera b), nel determinare le sanzioni gli Stati membri tengono conto della gravità, ***ivi compreso il numero dei lavoratori interessati***, della durata, delle conseguenze e del carattere doloso o colposo della violazione, nonché, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, delle dimensioni e della situazione finanziaria dell'impresa o del gruppo di imprese sanzionati e di qualunque altro criterio pertinente.

Or. en

Emendamento 300
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

"2 bis. Le sanzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), comprendono:

a) sanzioni finanziarie proporzionate alla natura, alla gravità e alla durata dell'infrazione commessa dall'impresa e che aumentano di importo in base al numero di lavoratori interessati;

b) ordinanze che escludono l'impresa dal beneficio di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'UE gestiti dagli Stati membri interessati, per un periodo massimo di tre anni;

c) ordinanze che escludono l'impresa dalla partecipazione a un appalto pubblico quale definito dalla direttiva 2014/24/UE^{1 bis} del Parlamento europeo e del Consiglio.

2 ter. In caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), che non sono commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2 bis, lettera a), sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679^{1 ter}.

2 quater. In caso di violazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), commesse intenzionalmente, le sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 2 bis, lettera a), sono sostanziali ed equivalenti a quelle previste all'articolo 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679.

1 bis **Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 94 del 28.3.2014, pagg. 65–242).**

1 ter **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88).";**

Or. en

Emendamento 301

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 9 – lettera b

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sono a carico della direzione centrale i costi giudiziari sostenuti nello svolgimento delle procedure, le spese di rappresentanza legale e i costi accessori, quali le spese di soggiorno e di viaggio per almeno un rappresentante dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 302

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera b
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sono a carico della direzione centrale i costi giudiziari sostenuti nello svolgimento delle procedure, le spese di rappresentanza legale e le spese accessorie, come le spese di soggiorno e di viaggio dei rappresentanti del comitato aziendale europeo.

Or. en

Emendamento 303
Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(c) è aggiunto il paragrafo 4 seguente: **soppresso**

"4. Qualora gli Stati membri subordinino l'accesso a un ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non dà luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudica in altro modo il loro diritto di agire in giudizio.";

Or. en

Emendamento 304
Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(c) *è aggiunto il paragrafo 4 seguente:* *soppresso*

"4. Qualora gli Stati membri subordinino l'accesso a un ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non dà luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudica in altro modo il loro diritto di agire in giudizio.";

Or. en

Emendamento 305
Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora gli Stati membri subordinino l'accesso a un ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non dà luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudica in altro modo il loro diritto di agire in giudizio.

4. ***Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare procedure di mediazione extragiudiziale che consentano a entrambe le parti di pervenire a soluzioni accettabili.*** Qualora gli Stati membri subordinino l'accesso a un ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non dà luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudica in altro modo il loro diritto di agire in giudizio.

Or. en

Emendamento 306
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9 – lettera c
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora gli Stati membri subordinino l'accesso a un ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non dà luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, né pregiudica in altro modo il loro diritto di agire in giudizio.

Emendamento

4. Qualora gli Stati membri subordinino l'accesso a un ricorso giurisdizionale al previo esperimento di una procedura di risoluzione alternativa delle controversie, tale procedura non dà luogo a una decisione vincolante per le parti interessate, **salvo se previsto dal diritto nazionale**, né pregiudica in altro modo il loro diritto di agire in giudizio.

Or. es

Emendamento 307
Jozef Mihál, Dragoș Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le modalità di articolazione tra l'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l'accordo previsto dall'articolo 6. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Emendamento

2. Le modalità di articolazione tra l'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo e quella degli organi nazionali di rappresentanza dei lavoratori sono stabilite mediante l'accordo previsto dall'articolo 6 **in modo da evitare duplicazioni e garantire un buon coordinamento tra le procedure per l'informazione e la consultazione all'interno del comitato aziendale europeo e quelle stabilite a livello nazionale**. Tale accordo fa salve le disposizioni del diritto e/o della prassi nazionale in materia di informazione e consultazione dei lavoratori.

Emendamento 308

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(10) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

soppresso

"6. Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore della direzione centrale delle imprese situate nel suo territorio che perseguano direttamente e fondamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legislazione nazionale.";

Emendamento 309

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

(10) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

soppresso

"6. Ciascuno Stato membro può stabilire disposizioni specifiche a favore

della direzione centrale delle imprese situate nel suo territorio che perseguano direttamente e fundamentalmente fini di orientamento ideologico in materia di informazione e di espressione di opinioni, a condizione che, alla data di adozione della presente direttiva, tali disposizioni specifiche già esistano nella legislazione nazionale.";

Or. en

Emendamento 310

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

l'articolo 14 è soppresso;

soppresso

Or. en

Emendamento 311

Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 11

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

(11) l'articolo 14 è soppresso;

soppresso

Or. es

Emendamento 312

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(12) è inserito l'articolo seguente:

soppresso

"Articolo 14 bis

Disposizioni transitorie

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano l'adeguamento o la rinegoziazione, l'adeguamento può essere negoziato secondo tali modalità. In caso contrario,

l'adeguamento deve seguire la procedura di cui all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 13, secondo e terzo comma.

3. Se una procedura di adeguamento non conduce a un accordo entro due anni dalla data della rispettiva richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I.";

(13) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 313

Sara Skyttedal, Angelika Niebler, Markus Pieper, Markus Ferber, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Lukas Mandl, Jens Gieseke, Jessica Polfjärd

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(12) è inserito l'articolo seguente:

soppresso

"Articolo 14 bis

Disposizioni transitorie

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni

applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano l'adeguamento o la rinegoziazione, l'adeguamento può essere negoziato secondo tali modalità. In caso contrario, l'adeguamento deve seguire la procedura di cui all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 13, secondo e terzo comma.

3. Se una procedura di adeguamento non conduce a un accordo entro due anni dalla data della rispettiva richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I.";

Or. en

Emendamento 314

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(12) è inserito l'articolo seguente:

soppresso

"Articolo 14 bis

Disposizioni transitorie

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano l'adeguamento o la rinegoziazione, l'adeguamento può essere negoziato secondo tali modalità. In caso contrario, l'adeguamento deve seguire la procedura di cui all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 13, secondo e terzo comma.

3. Se una procedura di adeguamento non conduce a un accordo entro due anni dalla data della rispettiva richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I.";

Or. en

Emendamento 315
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(12) è inserito l'articolo seguente:

soppresso

"Articolo 14 bis

Disposizioni transitorie

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano

l'adeguamento o la rinegoziazione, l'adeguamento può essere negoziato secondo tali modalità. In caso contrario, l'adeguamento deve seguire la procedura di cui all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 13, secondo e terzo comma.

3. Se una procedura di adeguamento non conduce a un accordo entro due anni dalla data della rispettiva richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I.";

Or. en

Emendamento 316
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 bis

Testo della Commissione

Emendamento

(12) è inserito l'articolo seguente:
"Articolo 14 bis

soppresso

Disposizioni transitorie

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il

riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano l'adeguamento o la rinegoziazione, l'adeguamento può essere negoziato secondo tali modalità. In caso contrario, l'adeguamento deve seguire la procedura di cui all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 13, secondo e terzo comma.

3. Se una procedura di adeguamento non conduce a un accordo entro due anni dalla data della rispettiva richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, si applicano le prescrizioni accessorie di cui all'allegato I.";

Or. es

Emendamento 317

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale*

Emendamento

1. *Gli obblighi derivanti dalla presente direttiva a norma dell'articolo 6 non sono automaticamente applicabili a un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o a un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale*

devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva *non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.*

devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 318

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di

Emendamento

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di

cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo **su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.**

cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo.

Or. en

Emendamento 319
Anne Sander

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare *l'*accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può

Emendamento

1. Qualora, a seguito del recepimento della [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], un accordo relativo a un comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione concluso prima del [OP: inserire la data a decorrere dalla quale devono applicarsi le disposizioni di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva modificativa] in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE o degli articoli 5 e 6 della presente direttiva non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni applicabili a tale accordo per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare **suddette prescrizioni specifiche dell'**accordo su richiesta scritta di **oltre la metà dei membri del comitato aziendale europeo e di** almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese

avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.

o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa.

Or. en

Emendamento 320

Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2009/38/CE

Articolo 14 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Qualora un accordo relativo al comitato aziendale europeo o un accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione di cui al paragrafo 1 non sia conforme a una qualsiasi delle prescrizioni a norma dell'articolo 6 per effetto delle modifiche di cui alla [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa], la direzione centrale avvia negoziati per adeguare l'accordo su richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi. La direzione centrale può avviare tali negoziati anche di propria iniziativa. Successivamente alla suddetta procedura di rinegoziazione, si applicano gli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 321

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano l'adeguamento **o la rinegoziazione**, l'adeguamento può essere negoziato secondo tali modalità. ***In caso contrario, l'adeguamento deve seguire la procedura di cui all'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 13, secondo e terzo comma.***

Emendamento

2. Ove l'accordo relativo a un comitato aziendale europeo o l'accordo relativo a una procedura per l'informazione e la consultazione preveda modalità procedurali che ne disciplinano l'adeguamento, l'adeguamento può essere negoziato secondo tali modalità.

Or. en

Emendamento 322
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

è inserito il seguente articolo 14 ter:

"Articolo 14 ter

Accordi in vigore

1. Per gli accordi conclusi conformemente agli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE¹ bis o agli articoli 5 e 6 della presente direttiva, si applicano i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e agli articoli 8, 8 bis, 9, 10, 12 e 13 previsti dalla presente direttiva [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa]. Le parti possono negoziare accordi più favorevoli.

2. *Qualora un'impresa di dimensioni comunitarie o un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie abbia concluso uno o più accordi applicabili all'insieme della forza lavoro e che prevedono un'informazione e una consultazione transnazionali dei lavoratori, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE (accordi pre-direttiva), tali accordi continuano ad essere applicabili in base alla legislazione nazionale.*

3. *Ove il procedimento è avviato a norma dell'articolo 5 in un'impresa o in un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie che hanno concluso un accordo a norma del primo comma, il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, è ridotto a due anni e si applicano rispettivamente l'articolo 13, secondo e terzo comma.*

^{1 bis} Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254 del 30.9.1994, pagg. 64–72).";

Or. en

Emendamento 323
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

è inserito il seguente articolo 14 ter:

"Articolo 14 ter

Accordi in vigore

- 1. Per gli accordi conclusi conformemente agli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE^{1 bis} o agli articoli 5 e 6 della presente direttiva, si applicano i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, all'articolo 6, paragrafo 2, e agli articoli 8, 8 bis, 9, 10, 12 e 13 previsti dalla presente direttiva [OP: inserire il riferimento alla presente direttiva modificativa]. Le parti possono negoziare condizioni più favorevoli.**
- 2. Qualora un'impresa di dimensioni comunitarie o un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie abbia concluso uno o più accordi applicabili all'insieme della forza lavoro e che prevedono un'informazione e una consultazione transnazionali dei lavoratori, di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 94/45/CE (accordi pre-direttiva), tali accordi continuano ad essere applicabili in base alla legislazione nazionale.**
- 3. Ove il procedimento è avviato a norma dell'articolo 5 in un'impresa o in un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie che hanno concluso un accordo a norma del primo comma, il periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino, è ridotto a due anni e i termini di tale accordo rimangono in vigore per la durata di tali negoziati.**

^{1 bis} **Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 254 del 30.9.1994, pagg. 64–72).";**

Or. en

Emendamento 324
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo in vigore

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c), e) e g), e agli articoli 10, 12, 13 e 14 e all'allegato I, punto 1, lettere a), c) e d), e all'allegato I, punti 2 e 3, entro il 5 giugno 2011 o si accertano che le parti sociali introducano, entro tale data, di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che consentano loro, in qualsiasi momento, di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere f) e g), all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 2, lettere b), c), e) e g), e agli articoli 10, 12, 13 e 14 e all'allegato I, punto 1, lettere a), c) e d), e all'allegato I, punti 2 e 3, entro il 5 giugno 2011 o si accertano che le parti sociali introducano, entro tale data, di comune accordo le disposizioni necessarie; gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni necessarie che consentano loro, in qualsiasi momento, di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. ***Gli Stati membri provvedono a che i procedimenti amministrativi e giurisdizionali per gli accordi conclusi a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 94/45/CE (accordi pre-direttiva) rimangano accordi contrattuali vincolanti conformemente al diritto nazionale.***

Or. en

Emendamento 325
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

è inserito l'articolo 16 bis seguente:

"Articolo 16 bis

Monitoraggio

- 1. Per garantire la corretta applicazione della direttiva e per affrontare e risolvere i problemi pratici derivanti dalla sua attuazione, è istituito un comitato di monitoraggio.**
- 2. Il comitato di monitoraggio è composto da un rappresentante per Stato membro, dalle parti sociali europee con un numero uguale di rappresentanti dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dalla Commissione.**
- 3. Il comitato di monitoraggio si riunisce due volte l'anno ed è presieduto dalla Commissione.";**

Or. en

Emendamento 326
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2009/38/CE
Articolo 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

è inserito l'articolo 16 bis seguente:

"Articolo 16 bis

Monitoraggio

- 1. Per garantire l'attuazione della direttiva e per affrontare e risolvere i problemi pratici derivanti dalla sua applicazione, è istituito un comitato di monitoraggio.**
- 2. Il comitato di monitoraggio comprende un rappresentante per ogni**

Stato membro, tre rappresentanti di ciascuna delle parti sociali europee e la Commissione europea.";

Or. en

Emendamento 327

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano *e* pubblicano, entro il [OP: inserire la data corrispondente a **un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano, pubblicano *e applicano*, entro il [OP: inserire la data corrispondente a **due anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 328

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano *e* pubblicano, entro il [OP: inserire la data corrispondente a **un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano, pubblicano *e applicano*, entro il [OP: inserire la data corrispondente a **due anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento 329
Anne Sander

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [OP: inserire la data corrispondente a **un anno** dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [OP: inserire la data corrispondente a **due anni** dall'entrata in vigore della presente direttiva] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 330
Rosa D'Amato
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di cui al primo comma].

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 331
Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a due anni dalla data di cui al primo comma].

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 332

Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **due** anni dalla data di cui al primo comma].

Emendamento

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a **tre** anni dalla data di cui al primo comma].

Or. en

Emendamento 333

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo in vigore

L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale

Emendamento

il punto 1, lettera a), secondo comma, è così modificato:

"L'informazione del comitato aziendale europeo ***su questioni transnazionali*** riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la

europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, **le condizioni di lavoro e di occupazione nelle catene di subappalto e nelle reti di franchising**, gli investimenti, **i piani di transizione climatica, le competenze e le politiche di formazione**, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, **gli obblighi di dovuta diligenza**, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.";

Or. en

Emendamento 334

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo in vigore

L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi

Emendamento

il punto 1, lettera a), secondo comma, è così modificato:

"L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, **le condizioni di lavoro e di occupazione nelle catene di subappalto e nelle reti di franchising**, gli investimenti, **i piani di transizione**

produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

climatica, le competenze e le politiche di formazione, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, **gli obblighi di dovuta diligenza**, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.";

Or. en

Emendamento 335

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo in vigore

L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

Emendamento

il punto 1, lettera a), secondo comma, è così modificato:

"L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite, ***nonché l'impatto dei piani aziendali sui lavoratori***, dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, ***le condizioni di lavoro e di occupazione, anche nelle catene di subappalto e nelle reti di franchising***, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, ***gli obblighi di dovuta diligenza***, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle

dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.”;

Or. en

Emendamento 336
Elżbieta Rafalska

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2009/38/CE
Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo in vigore

L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.

Emendamento

il punto 1, lettera a), secondo comma, è così modificato:

”L'informazione del comitato aziendale europeo riguarda in particolare la struttura, la situazione economico-finanziaria, la probabile evoluzione delle attività, la produzione e le vendite dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie. L'informazione e la consultazione del comitato aziendale europeo riguardano in particolare la situazione dell'occupazione e la sua probabile evoluzione, ***le condizioni di lavoro***, gli investimenti, le modifiche sostanziali in merito all'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro o di nuovi processi produttivi, i trasferimenti di produzione, le fusioni, la riduzione delle dimensioni o la chiusura di imprese, stabilimenti o loro parti importanti e i licenziamenti collettivi.”;

Or. en

Emendamento 337
Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera c
Direttiva 2009/38/CE
Allegato I – punto 1 – lettera d bis

Testo della Commissione

d bis) *nei limiti del possibile, sia le donne che gli uomini rappresentano almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e dei membri del comitato ristretto.*

Emendamento

d bis) *la direzione centrale e la delegazione speciale di negoziazione al momento di istituire un nuovo comitato aziendale europeo, oppure la direzione centrale e il comitato aziendale europeo al momento di rinegoziare l'accordo relativo al comitato aziendale europeo, negoziano in uno spirito di collaborazione sincera le misure necessarie per assicurare che i comitati aziendali europei siano soggetti alle seguenti procedure:*

a) *il sesso sottorappresentato comprende almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo;*

b) *i membri del sesso sottorappresentato ricoprono almeno il 40 % dei posti in seno al comitato ristretto.*

Il numero di rappresentanti del comitato aziendale europeo e di posti in seno al comitato ristretto ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi di cui al primo comma, equivale al numero più vicino alla quota del 40 %, ma non superiore a quella del 49 %;

Or. en

Emendamento 338
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 1 – lettera c
Direttiva 2009/38/CE
Allegato I – punto 1 – lettera d bis

Testo della Commissione

d bis) nei limiti del possibile, ***sia le donne che gli uomini rappresentano*** almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e dei membri del comitato ristretto.

Emendamento

d bis) nei limiti del possibile, ***la rappresentanza che tiene conto delle capacità professionali, dei meriti e delle qualifiche*** è almeno ***del*** 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e dei membri del comitato ristretto.

Or. es

Emendamento 339

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 1 – lettera c

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 1 – lettera d bis

Testo della Commissione

d bis) nei limiti del possibile, sia le donne che gli uomini rappresentano almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e dei membri del comitato ristretto.

Emendamento

d bis) nei limiti del possibile, ***i membri del comitato aziendale europeo e quelli del comitato ristretto rappresentano la diversità della forza lavoro*** e sia le donne che gli uomini rappresentano almeno il 40 % dei membri del comitato aziendale europeo e dei membri del comitato ristretto. ***Qualora tale obiettivo non fosse raggiunto, occorre chiarire le motivazioni per iscritto;***

Or. en

Emendamento 340

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale due volte all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate.

Emendamento

2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale due volte all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate. ***Per evitare l'aumento dell'impronta ambientale delle riunioni, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'Unione, nazionali e delle imprese, garantendo al contempo un'informazione e una consultazione significative a costi ambientali e finanziari inferiori, una di queste riunioni si svolge in un ambiente virtuale.***

Or. en

Emendamento 341

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale due volte all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate.

Emendamento

2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale ***almeno*** due volte all'anno ***in presenza*** per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate. ***Ulteriori riunioni possono svolgersi in un ambiente***

virtuale, utilizzando strumenti di riunione online, se così concordato.

Or. en

Emendamento 342

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale due volte all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate.

Emendamento

2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale **almeno** due volte all'anno **in presenza** per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate.

Or. en

Emendamento 343

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 2

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale due volte all'anno per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività dell'impresa o

Emendamento

2. Il comitato aziendale europeo ha diritto di riunirsi con la direzione centrale due volte all'anno **in presenza** per essere informato e consultato, in base ad una relazione elaborata dalla direzione centrale, riguardo all'evoluzione delle attività

del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate.

dell'impresa o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie e delle loro prospettive. Le direzioni locali ne sono di conseguenza informate. ***Ulteriori riunioni possono svolgersi in un ambiente virtuale, utilizzando strumenti di riunione online, se così concordato.***

Or. en

Emendamento 344

Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 3

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 4 bis (nuovo)

Testo in vigore

Emendamento

4 bis. Le procedure per l'informazione e la consultazione all'interno del comitato aziendale europeo si svolgono fatte salve le procedure a livello nazionale. Qualora una procedura sia già in corso a livello nazionale, il comitato aziendale europeo garantisce che le due procedure possano integrarsi a vicenda in termini di contenuti e tempistiche delle stesse.

Or. en

Emendamento 345

Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Vilija Blinkevičiūtė, Evelyn Regner, Alicia Homs Ginel, Gabriele Bischoff, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Marc Angel, Aurore Lalucq

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 5

Testo della Commissione

Emendamento

Tali esperti ***possono comprendere***

Tali esperti ***comprendono*** rappresentanti di

rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute a livello di Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.

organizzazioni sindacali riconosciute a livello di Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.

Or. en

Emendamento 346

Rosa D'Amato

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 5

Testo della Commissione

Tali esperti ***possono comprendere*** rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute a livello di Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.

Emendamento

Tali esperti ***comprendono*** rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute a livello di Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.

Or. en

Emendamento 347

Eugenia Rodríguez Palop

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 4

Direttiva 2009/38/CE

Allegato I – punto 5

Testo della Commissione

Tali esperti **possono comprendere** rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute a livello di Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.

Emendamento

Tali esperti **comprendono** rappresentanti di organizzazioni sindacali riconosciute a livello di Unione. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.

Or. en

Emendamento 348
Margarita de la Pisa Carrión

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 4
Direttiva 2009/38/CE
Allegato I – punto 5

Testo della Commissione

Tali esperti possono comprendere rappresentanti di organizzazioni sindacali **riconosciute a livello di Unione**. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.

Emendamento

Tali esperti possono comprendere rappresentanti di organizzazioni sindacali. Su richiesta del comitato aziendale europeo, tali esperti hanno il diritto di partecipare alle riunioni del comitato aziendale europeo e alle riunioni con la direzione centrale con funzioni di consulenza. La direzione centrale ne è informata in anticipo.

Or. es

Emendamento 349
Jozef Mihál, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Sylvie Brunet

Proposta di direttiva

Allegato I – punto 5 – lettera a
Direttiva 2009/38/CE
Allegato I – punto 6 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(a) tra il terzo e il quarto comma è inserito il comma seguente:

"Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo comprendono spese ragionevoli per l'assistenza, la rappresentanza e i procedimenti legali. Le spese di funzionamento devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";

Emendamento

(a) tra il terzo e il quarto comma è inserito il comma seguente:

"Le spese di funzionamento del comitato aziendale europeo comprendono spese ragionevoli per l'assistenza, la rappresentanza e i procedimenti legali, ***che, se del caso, rientrano nelle fasce di prezzo previste dalla legislazione nazionale.*** Le spese di funzionamento devono essere notificate alla direzione centrale prima di essere sostenute.";

Or. en